

**INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 1° dicembre 1998****sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali modificato il 15 dicembre 1999 e il 14 dicembre 2000****(BCE/2000/18)**

(2001/82/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»), in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 26.4,

visto il contributo del consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 47.2 dello statuto,

considerando quanto segue:

- (1) Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è soggetto a obblighi di rendiconto ai sensi dell'articolo 15 dello statuto.
- (2) Ai sensi dell'articolo 26.3 dello statuto, il comitato esecutivo della BCE redige un bilancio consolidato del SEBC a fini analitici ed operativi.
- (3) In base all'articolo 26.4 dello statuto, il consiglio direttivo della BCE stabilisce le regole necessarie per uniformare, ai fini dell'applicazione dello stesso articolo 26, le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni effettuate dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri partecipanti.
- (4) Al fine di consentire un confronto, lo schema per i conti consolidati introdotto dal presente indirizzo deve essere reso applicabile allo schema dell'ultima situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema per l'anno 2000 che riporterà la data di riferimento del 29 dicembre 2000, allo schema della situazione patrimoniale annuale consolidata dell'Eurosistema al 31 dicembre 2000, allo schema raccomandato per le situazioni patrimoniali annuali delle BCN al 31 dicembre 2000 e allo schema raccomandato per i conti economici delle BCN per l'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2000, sebbene il presente indirizzo in generale si applichi dal 1° gennaio 2001.
- (5) La BCE ritiene che sia estremamente importante rendere più trasparente il quadro regolamentare del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), benché ciò non sia richiesto dal trattato che istituisce la Comunità europea. A tal fine, la BCE ha deciso di pubblicare una versione consolidata dell'indirizzo della BCE del 1° dicembre 1998 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali, come modificato il 15 dicembre 1999 e il 14 dicembre 2000.

(6) È stato debitamente tenuto conto del lavoro preparatorio svolto dall'Istituto monetario europeo (IME).

(7) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante della legislazione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

## CAPITOLO I

**DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 1***Definizioni**

1. Ai fini del presente indirizzo:
  - per «banconote degli altri Stati membri partecipanti» si intendono le banconote emesse da una BCN presentate per il cambio a un'altra BCN o ad un suo agente designato,
  - per «consolidamento» si intende il procedimento contabile mediante il quale i valori di bilancio di varie entità giuridiche distinte vengono aggregati come se questi costituissero un'unica entità,
  - per «fini di rilevazione e rendicontazione contabili nel SEBC» si intendono i fini per i quali la BCE redige le situazioni contabili elencate nell'allegato I in conformità degli articoli 15 e 26 dello statuto,
  - per «banche centrali nazionali» (BCN) si intendono le BCN degli Stati membri partecipanti,
  - per «Stati membri partecipanti» si intendono gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato»),
  - per «Stati membri non partecipanti» si intendono gli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica ai sensi del trattato,

- per «Eurosistema» si intende l'insieme delle BCN e della BCE,
  - per «periodo transitorio» si intende il periodo che inizia il 1° gennaio 1999 e termina il 31 dicembre 2001,
  - per «giorno lavorativo dell'Eurosistema» si intende un giorno in cui la BCE oppure una o più BCN sono operanti, in cui la componente «Interlinking» di Target è aperta e che sia un giorno di regolamento di operazioni sul mercato monetario in euro e di operazioni in cambi che coinvolgano l'euro.
2. Ulteriori definizioni di termini tecnici utilizzati nel presente indirizzo sono riportate nel glossario che figura come allegato II.

#### Articolo 2

##### Ambito di applicazione

1. Le regole stabilite nel presente indirizzo si applicano alla BCE e alle BCN per fini di rilevazione e di rendicontazione contabili nel SEBC.
2. Il presente indirizzo ha per oggetto unicamente la rilevazione e la rendicontazione contabili nel SEBC così come previsto dallo statuto e, pertanto, non stabilisce regole vincolanti per i rendiconti e la contabilità delle BCN in ambito nazionale. Per fini di coerenza e comparabilità fra i dati contabili del SEBC e quelli delle singole BCN in ambito nazionale, si raccomanda alle BCN di conformarsi, per quanto possibile, alle regole stabilite nel presente indirizzo nella propria attività di rilevazione e rendicontazione contabile in ambito nazionale.

#### Articolo 3

##### Principi contabili fondamentali

Si applicano i seguenti principi contabili fondamentali:

- a) realtà economica e trasparenza: i metodi e le rendicontazioni contabili rispecchiano la realtà economica, sono trasparenti e soddisfano i requisiti qualitativi di comprensibilità, significatività, attendibilità e comparabilità. Le operazioni sono contabilizzate e rappresentate secondo la loro essenza e realtà economica e non soltanto secondo la loro forma giuridica;
- b) prudenza: la valutazione delle attività e passività e la rilevazione degli elementi che compongono il risultato economico sono effettuate in modo prudente. Nel contesto del presente indirizzo, ciò significa che le plusvalenze non realizzate non sono registrate come proventi nel conto economico, bensì imputate direttamente a un conto di rivalutazione. Tuttavia, il principio della prudenza non giustifica la creazione di riserve occulte né la deliberata sotto/sovrastima di elementi dello stato patrimoniale e del conto economico;
- c) fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio: le attività e le passività sono rettificata per tener conto di fatti accaduti fra la data di chiusura dell'esercizio e la data in cui i documenti di bilancio sono approvati dagli organi competenti, qualora tali fatti incidano sulle condizioni delle attività e passività alla data di chiusura dell'esercizio. Per quanto riguarda i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che non incidono sulle condizioni delle attività e delle pas-

sività alla data di chiusura dell'esercizio, ma sono di tale rilevanza che la loro mancata indicazione influirebbe sulla capacità degli utilizzatori del bilancio d'esercizio di compiere valutazioni e scelte appropriate, i fatti stessi non danno luogo a rettifiche delle attività e passività, ma ne viene data debita notizia;

- d) rilevanza: non sono ammessi scostamenti dalle regole contabili, comprese quelle che incidono sulla determinazione del risultato economico delle singole BCN e della BCE, a meno che essi possano ragionevolmente essere ritenuti irrilevanti nel contesto generale dei documenti contabili dell'istituzione dichiarante e per quanto attiene alle modalità di rappresentazione dei dati della stessa;
- e) continuità operativa: i documenti contabili sono redatti nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- f) competenza: i proventi e gli oneri sono imputati al periodo contabile in cui essi sono conseguiti o sostenuti, prescindendo dal momento in cui hanno luogo gli effettivi incassi o esborsi;
- g) coerenza e comparabilità: i criteri per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale e la rilevazione delle componenti del reddito sono applicati con coerenza, in termini di uniformità e di continuità metodologica nell'ambito del SEBC, al fine di assicurare la comparabilità dei dati contenuti nei rendiconti contabili.

#### Articolo 4

##### Rilevazione di attività e passività

Un'attività/passività finanziaria o di altro tipo è iscritta nello stato patrimoniale soltanto se:

- a) è probabile che i futuri benefici economici connessi con l'attività (passività) affluiscono alla (defluiscono dalla) istituzione dichiarante;
- b) sostanzialmente tutti i rischi e i benefici connessi con l'attività o la passività sono stati trasferiti all'istituzione dichiarante; e
- c) il costo o il valore dell'attività per l'istituzione dichiarante, ovvero l'ammontare della obbligazione, può essere misurato in modo attendibile.

#### Articolo 5

##### Principio della data di regolamento e principio economico

1. Per un periodo di tempo esteso a non oltre due anni dopo la fine del periodo transitorio, la registrazione contabile nei sistemi contabili del SEBC è basata sul principio della data di regolamento.

2. Si raccomanda alle BCN di curare l'introduzione del principio economico entro tale periodo. L'allegato III riporta una descrizione dettagliata del principio economico.

3. Le BCN dotate di sistemi contabili basati sul principio economico possono continuare ad utilizzare questi sistemi per produrre i dati occorrenti per la rendicontazione contabile, purché le differenze rispetto ai valori che risulterebbero dall'applicazione del principio della data di regolamento siano irrilevanti. Qualora tale condizione non si verifichi, le BCN in questione apportano le necessarie rettifiche alle cifre segnalate.

## CAPITOLO II

### STATO PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE

#### Articolo 6

#### Composizione dello stato patrimoniale

La composizione dello stato patrimoniale della BCE e delle BCN ai fini della rendicontazione nel SEBC si basa sulla struttura stabilita nell'allegato IV.

#### Articolo 7

#### Regole di valutazione per lo stato patrimoniale

1. Se non specificato altrimenti nell'allegato IV, per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale vengono utilizzati i tassi di cambio e i prezzi correnti di mercato.

2. La rivalutazione di posizioni in oro, strumenti valutari, titoli e strumenti finanziari (in bilancio e «fuori bilancio») è effettuata alla data della rivalutazione trimestrale ai tassi e prezzi medi di mercato. Ciò non preclude alla BCE e alle BCN di rivalutare i propri portafogli con maggiore frequenza per fini interni, purché durante il trimestre vengano segnalati solo dati basati sul prezzo di negoziazione.

3. Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra differenze di rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì viene contabilizzata un'unica differenza di rivalutazione dell'oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro derivante dal cambio/euro/dollaro USA alla data della rivalutazione trimestrale. La rivalutazione è effettuata distintamente per ogni valuta per le posizioni in valuta estera (considerando le operazioni in bilancio e «fuori bilancio») e distintamente per ogni singolo codice (stesso numero/tipo ISIN) per i titoli, eccetto quelli ricompresi fra le «Altre attività finanziarie», i quali sono trattati come disponibilità separate.

4. Le differenze di rivalutazione contabilizzate sono stornate al termine del trimestre successivo, fatta eccezione per le minusvalenze non realizzate imputate al conto economico a fine esercizio. Durante il trimestre le operazioni sono oggetto di segnalazioni in base ai prezzi e tassi di negoziazione.

#### Articolo 8

#### Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

1. Un'operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine è iscritta nel passivo dello stato patrimoniale come un deposito (ricevuto) garantito, mentre il valore dato in garanzia rimane registrato nell'attivo dello stato patrimoniale stesso. I titoli ceduti che devono essere riacquistati nell'ambito dell'operazione onde trattasi sono considerati dalla BCE/BCN che è tenuta a riacquistarli come ancora facenti parte del portafoglio da cui provengono.

2. Un'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine è registrata come erogazione di un prestito garantito nell'attivo dello stato patrimoniale, per l'ammontare del prestito stesso. I titoli acquisiti nell'ambito dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine non sono rivalutati, e nel conto economico dell'istituzione che ha erogato i fondi non figurano profitti o perdite relativi ai titoli stessi.

3. Le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine aventi per oggetto titoli denominati in valuta estera non hanno alcuna incidenza sul costo medio della posizione in valuta.

4. Nel caso di operazioni di prestito di titoli, questi ultimi rimangono iscritti nello stato patrimoniale del prestatore. Le modalità di contabilizzazione di tali operazioni sono uguali a quelle prescritte per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine. Tuttavia, se a fine esercizio i titoli presi in prestito non sono depositati presso il prestatore (prestataro), quest'ultimo è tenuto a costituire un accantonamento per perdite se il valore di mercato dei titoli sottostanti è aumentato rispetto alla data del contratto di prestito titoli e a scritturare una passività relativa al ritrasferimento dei titoli se questi nel frattempo sono stati venduti dal prestatore (prestataro) stesso.

5. Le operazioni garantite in oro sono trattate come operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine. Nelle situazioni contabili non figurano le variazioni dell'ammontare dell'oro connesse con queste operazioni garantite e la differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine è contabilizzata in base al criterio di competenza.

#### Articolo 9

#### Banconote e monete

1. Le banconote di altri Stati membri partecipanti detenute da una BCN non incidono contabilmente sull'ammontare delle banconote in circolazione, bensì vengono registrate fra le posizioni debitorie/creditorie interne all'Eurosistema. La procedura per il trattamento delle banconote di altri Stati membri partecipanti è la seguente:

a) la BCN che riceve banconote denominate in valute nazionali (dell'area dell'euro) emesse da un'altra BCN notifica

giornalmente alla BCN emittente l'ammontare delle banconote introitate in occasione di operazioni di cambio, a meno che l'ammontare giornaliero sia di entità modesta. La BCN emittente effettua il corrispondente pagamento in favore della BCN ricevente attraverso il sistema Target;

- b) la rettifica dell'ammontare delle «banconote in circolazione» è apportata nei libri contabili della BCN emittente al ricevimento della suddetta notifica.

2. L'ammontare delle «banconote in circolazione» è calcolato secondo uno dei seguenti due metodi:

Metodo A:  $BC = BP - BD - NR - S$

Metodo B:  $BC = BI - BR - NR$

Dove: BC è l'ammontare delle «banconote in circolazione»

BP è il valore delle banconote prodotte oppure consegnate dalla stamperia incaricata

BD è il valore delle banconote distrutte

NR è il valore delle banconote di altri Stati membri partecipanti detenute da altre BCN (regolate ma non ancora rimpatriate)

BI è il valore delle banconote immesse in circolazione

BR è il valore delle banconote ricevute (vale a dire, versate alla BCN interessata)

S è il valore delle banconote giacenti presso la BCN interessata (banconote in «stock»)

3. L'ammontare delle «banconote in circolazione» non comprende il valore delle monete metalliche nazionali, che è indicato separatamente.

4. Dopo il periodo transitorio, e fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, sull'introduzione dell'euro<sup>(1)</sup>, le BCN tengono conti distinti per le banconote denominate in valute nazionali (dell'area dell'euro) e le banconote in euro.

5. L'ammontare delle «banconote in circolazione» all'inizio del periodo transitorio è registrato conformemente alla attuale prassi nazionale per quanto riguarda le banconote il cui corso legale cessa prima e durante il periodo transitorio.

### CAPITOLO III

#### RILEVAZIONE DEGLI ELEMENTI CHE COMPONGONO IL CONTO ECONOMICO

##### Articolo 10

#### Rilevazione delle componenti del reddito

1. Per la rilevazione delle componenti del reddito si applicano le seguenti regole:

- a) gli utili e le perdite da negoziazione (realizzati) sono imputati al conto economico;

- b) le plusvalenze da valutazione (non realizzate) non sono registrate tra i proventi, bensì imputate direttamente in un conto di rivalutazione;

- c) le minusvalenze da valutazione (non realizzate) sono iscritte nel conto economico nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze da valutazione (non realizzate) registrate nel corrispondente conto di rivalutazione;

- d) le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di nuove plusvalenze da valutazione (non realizzate);

- e) non viene effettuata alcuna compensazione di minusvalenze da valutazione (non realizzate) relative a un titolo, a una valuta o a disponibilità di oro con plusvalenze da valutazione (non realizzate) riguardanti altri titoli o valute o oro.

2. I sovrapprezzi o gli scarti (sconti) relativi ai titoli emessi e acquistati sono computati e rappresentati come interessi e vengono ammortizzati nell'arco della vita residua dei titoli, secondo il metodo a quote costanti oppure secondo quello del tasso di rendimento interno (TRI). Il metodo del tasso di rendimento interno è tuttavia obbligatorio per i titoli a sconto con vita residua superiore a un anno al momento dell'acquisizione.

3. I ratei e risconti a fronte di attività e passività finanziarie (ad esempio per interessi maturati e premi/sconti ammortizzati) vengono calcolati e contabilizzati almeno trimestralmente. Gli altri ratei e risconti vengono calcolati e contabilizzati con cadenza almeno annuale.

4. La BCE e le BCN possono calcolare i ratei e risconti con cadenza più ravvicinata, purché durante il trimestre i dati segnalati mediante le situazioni contabili siano basati sul solo valore di negoziazione.

5. I ratei e risconti denominati in valute estere sono convertiti al tasso di cambio medio di mercato di fine trimestre e stornati in base allo stesso tasso di cambio.

6. Solo le operazioni che comportano una variazione della consistenza in una data valuta possono dare origine a utili o perdite da negoziazione (realizzati) su cambi.

##### Articolo 11

#### Determinazione del costo delle transazioni

1. Per quanto concerne la determinazione del costo si applicano le seguenti norme generali:

- a) per l'oro, le posizioni in valuta estera e i titoli, al fine di determinare il «costo (di acquisto) del venduto» tenendo conto degli effetti delle oscillazioni dei tassi di cambio e dei prezzi, è utilizzato su base giornaliera il metodo del costo medio;

<sup>(1)</sup> GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

- b) il costo medio (in termini di prezzo o di tasso di cambio) dell'attività/passività è diminuito/aumentato delle minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio;
- c) nel caso di acquisto di titoli con cedola, l'importo dell'interesse cedolare dovuto al venditore è trattato come voce distinta. Nel caso di titoli denominati in valuta estera, tale interesse è ricompreso nelle disponibilità in valuta, ma non è incluso nel costo o prezzo dell'attività ai fini della determinazione del prezzo medio.

2. Ai titoli si applicano le norme specifiche sotto indicate:

- a) le operazioni sono considerate al prezzo di negoziazione e contabilizzate al corso secco;
- b) le commissioni di custodia e amministrazione, le commissioni di conto corrente e gli altri oneri indiretti non sono considerati come facenti parte del costo inerente ad una data operazione e vengono imputati al conto economico. Tali oneri non concorrono a determinare il costo medio di una determinata attività;
- c) i proventi sono registrati al lordo, contabilizzando separatamente le ritenute fiscali e gli altri oneri tributari;
- d) ai fini del calcolo del costo medio di acquisizione di un titolo sussistono due possibilità alternative: o i) tutti gli acquisti effettuati durante il giorno vengono aggiunti, al valore di costo, alla consistenza del giorno precedente, così da ottenere un nuovo prezzo medio ponderato da applicare alle vendite effettuate nel giorno onde trattarsi, oppure ii) vengono considerati i singoli acquisti e vendite di titoli nell'ordine in cui essi hanno avuto luogo durante il giorno, al fine di calcolare il prezzo medio modificato.

3. Per l'oro e le valute estere si applicano le norme specifiche sotto indicate:

- a) le operazioni in una valuta estera che non comportano alcuna variazione nella consistenza in quella valuta sono convertite in euro, utilizzando il tasso di cambio della data di contrattazione o di regolamento, e non incidono sul costo di acquisizione di tale consistenza;
- b) le operazioni in una valuta estera che comportano una variazione nella consistenza in quella valuta sono convertite in euro utilizzando il tasso di cambio della data di contrattazione o di regolamento;
- c) gli incassi e gli esborsi effettivi sono convertiti al tasso di cambio medio di mercato del giorno in cui ha luogo il regolamento;
- d) le acquisizioni nette di valute estere e di oro effettuate nel corso di un dato giorno sono sommate, al costo medio degli acquisti di quel giorno di ogni singola valuta e dell'oro, alla rispettiva consistenza del giorno precedente, al fine di determinare un nuovo cambio/prezzo dell'oro medio ponderato. In caso di vendite nette, il calcolo degli utili o perdite da negoziazione (realizzati) è basato sul costo medio delle rispettive consistenze (in valute o oro) del giorno precedente, cosicché il costo medio rimane invariato. Anche le differenze in termini di tasso di cam-

bio/prezzo dell'oro medio relative alle acquisizioni e cessioni effettuate nel corso della medesima giornata danno luogo a utili o perdite da negoziazione (realizzati). Qualora sussista una posizione debitoria in oro o in una data valuta, si applica un trattamento inverso rispetto a quello dianzi descritto. Pertanto, le vendite nette incidono sul costo medio della posizione debitoria, mentre gli acquisti netti sono portati in diminuzione della posizione al cambio/prezzo dell'oro medio ponderato esistente;

- e) le spese per le operazioni in valuta estera e gli altri oneri generali sono imputate al conto economico.

#### CAPITOLO IV

### NORME CONTABILI PER GLI STRUMENTI FINANZIARI «FUORI BILANCIO»

#### Articolo 12

#### Norme generali

1. Le operazioni a termine in cambi, la componente a termine delle operazioni di swap su valute estere e gli altri strumenti finanziari in valuta che comportano uno scambio di valute a una data futura sono ricompresi nelle posizioni nette in valuta estera ai fini del calcolo dei relativi utili o perdite.

2. Gli swaps su tassi d'interesse, i futures, i forward rate agreements e gli altri strumenti finanziari su tassi d'interesse vengono contabilizzati e rivalutati considerando ogni singola operazione a sé stante. Tali strumenti vengono trattati come operazioni non connesse con quelle che si riflettono nella situazione patrimoniale.

3. Gli utili e le perdite rivenienti dagli strumenti finanziari «fuori bilancio» sono rilevati e trattati secondo modalità analoghe a quelle relative agli strumenti iscritti nella situazione patrimoniale.

#### Articolo 13

#### Operazioni a termine in cambi

1. Gli acquisti e le vendite a termine vengono rilevati in conti «fuori bilancio», dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al tasso di cambio a pronti dell'operazione a termine. Gli utili e le perdite da negoziazione sulle operazioni di vendita vengono calcolati utilizzando il costo medio della posizione in valuta alla data di contrattazione, più due o tre giorni lavorativi, secondo il procedimento del confronto giornaliero tra acquisti e vendite. Gli utili e le perdite da negoziazione vengono considerati come non realizzati fino alla data di regolamento e trattati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1.

2. La differenza fra i tassi di cambio a pronti e a termine è trattata come interesse passivo o attivo in base al principio della competenza sia per gli acquisti che per le vendite.

3. Alla data di regolamento le registrazioni nei conti «fuori bilancio» sono stornate, e a fine trimestre l'eventuale saldo del conto di rivalutazione è accreditato al conto economico.

4. Gli acquisti a termine incidono sul costo medio della posizione in valuta a partire dalla data di contrattazione, più due o tre giorni lavorativi, a seconda delle convenzioni di mercato vigenti per il regolamento delle operazioni a pronti, al tasso di cambio di acquisto a pronti.

5. Con riferimento a ogni singola valuta estera le posizioni a termine sono valutate congiuntamente alle posizioni a pronti, compensando le eventuali differenze da valutazione risultanti per la valuta stessa. Le minusvalenze nette da valutazione (non realizzate) vengono addebitate al conto economico qualora esse eccedano precedenti plusvalenze da valutazione (non realizzate) iscritte nel conto di rivalutazione. Le plusvalenze nette da valutazione (non realizzate) sono accreditate al conto di rivalutazione.

#### Articolo 14

##### Swaps su valute

1. Gli acquisti e le vendite a pronti sono rilevati nei conti di situazione patrimoniale alla data di regolamento.

2. Gli acquisti e le vendite a termine sono rilevati in conti «fuori bilancio» dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al tasso di cambio a pronti dell'operazione a termine.

3. Le vendite sono rilevate al tasso di cambio a pronti dell'operazione, pertanto non si producono né utili né perdite.

4. La differenza fra i tassi di cambio a pronti e a termine viene considerata alla stregua di interesse passivo o attivo e contabilizzato in base al principio della competenza sia per gli acquisti che per le vendite.

5. Le registrazioni nei conti «fuori bilancio» sono stornate alla data di regolamento.

6. Il costo medio della posizione in valuta resta invariato.

7. La posizione a termine è valutata congiuntamente alla posizione a pronti.

#### Articolo 15

##### Futures su tassi di interesse

1. Alla data di contrattazione i futures su tassi di interesse sono registrati in conti «fuori bilancio».

2. Il margine iniziale di garanzia è rilevato come attività distinta se depositato in contante. Se depositato sotto forma di titoli, esso non comporta variazioni nei conti di situazione patrimoniale.

3. I movimenti giornalieri dei margini di variazione sono rilevati nella situazione patrimoniale in un conto separato, come attività oppure come passività, a seconda dell'evoluzione del prezzo del contratto future. Il giorno di chiusura dell'operazione aperta si applica lo stesso procedimento; subito dopo il conto separato viene estinto e il complessivo risultato dell'ope-

razione viene rilevato come utile o perdita a prescindere dalla circostanza che la consegna abbia o non abbia luogo. Se vi è consegna, la registrazione dell'acquisto o della vendita è effettuata al prezzo di mercato.

4. Le commissioni vengono imputate al conto economico.

5. La conversione in euro, ove necessaria, è effettuata alla data di chiusura della posizione al tasso di cambio di mercato di quel giorno. Nello stesso giorno, l'eventuale introito di valuta estera incide sul costo medio della posizione in tale valuta.

6. In occasione dell'adeguamento giornaliero, i profitti e le perdite sono registrati in separati conti di situazione patrimoniale. Un conto separato dal lato dell'attivo rappresenta una perdita, mentre un conto separato dal lato del passivo rappresenta un guadagno. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono addebitate al conto economico e accreditate in un conto del passivo (altre passività).

7. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze da valutazione (non realizzate); il conto economico viene accreditato per eventuali utili all'atto della chiusura (o scadenza) dell'operazione. Le plusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono addebitate a un conto di sospeso (altre attività) e accreditate al conto rivalutazione.

#### Articolo 16

##### Swaps su tassi di interesse

1. Alla data di contrattazione gli swaps su tassi di interesse sono rilevati in conti «fuori bilancio».

2. I previsti pagamenti di interessi, sia in entrata che in uscita, vengono registrati in base al principio della competenza. Per ciascun contratto di swap è consentita la registrazione dei pagamenti netti.

3. Gli swaps su tassi di interesse in una data valuta estera incidono sul costo medio della posizione in tale valuta quando sussiste una differenza tra i pagamenti in entrata e in uscita. Una differenza della specie indicata che si traduca in un introito di valuta incide sul costo medio della valuta allorché il pagamento in entrata è esigibile.

4. Ogni swap su tassi di interesse è valutato ai prezzi correnti di mercato e, se del caso, convertito in euro al tasso di cambio a pronti. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze da valutazione (non realizzate); all'atto della chiusura o scadenza dell'operazione eventuali differenze positive vengono accreditate al conto economico. Le plusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono accreditate a un conto di rivalutazione.

5. Le commissioni vengono imputate al conto economico.

#### Articolo 17

##### Forward rate agreements

1. I forward rate agreements sono registrati in conti «fuori bilancio» alla data di contrattazione.

2. Il pagamento differenziale effettuato da un contraente all'altro alla data di regolamento viene registrato in pari data nel conto economico. Non ha luogo la rilevazione dei pagamenti in base al principio della competenza.

3. Nel caso di forward rate agreement in una valuta estera, il pagamento differenziale influisce sul costo medio della posizione in quella valuta. Il pagamento differenziale viene convertito in euro al tasso di cambio a pronti alla data di regolamento. Un pagamento che comporti un introito di valuta incide sul costo medio della valuta stessa allorquando il pagamento è esigibile.

4. Ogni forward rate agreement viene valutato ai prezzi correnti di mercato e, se del caso, convertito in euro al tasso di cambio a pronti. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze da valutazione (non realizzate); all'atto della chiusura o scadenza dell'operazione eventuali differenze positive vengono accreditate al conto economico. Le plusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono accreditate a un conto di rivalutazione.

5. Le commissioni vengono imputate al conto economico.

#### Articolo 18

##### Operazioni a termine in titoli

Le operazioni a termine in titoli possono essere contabilizzate secondo uno dei due metodi seguenti:

##### Metodo A:

- a) le operazioni a termine in titoli sono rilevate in conti «fuori bilancio», dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al prezzo a termine fissato nel contratto;
- b) le operazioni in esame non incidono sul costo medio della consistenza del titolo negoziato fino al regolamento. Il risultato economico delle vendite a termine è computato alla data di regolamento;
- c) alla data di regolamento le registrazioni nei conti «fuori bilancio» sono stornate e l'eventuale saldo del conto di rivalutazione è accreditato al conto economico. I titoli acquistati sono contabilizzati al prezzo a pronti alla data di scadenza (prezzo effettivo di mercato), mentre la differenza rispetto al prezzo a termine contrattuale è rilevata come utile o perdita da negoziazione (realizzato/a);
- d) nel caso di titoli denominati in una valuta estera, non si hanno effetti sul costo medio della posizione netta nella medesima valuta se la BCE/BCN detiene già una posizione in quella valuta. Se invece il titolo acquistato a termine è denominato in una valuta nella quale la BCE/BCN non detiene una posizione, cosicché la valuta stessa deve essere acquistata, si applicano le norme per l'acquisto di valute estere di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d);
- e) le posizioni a termine sono valutate singolarmente in base al prezzo a termine di mercato per la rimanente durata del contratto. Le minusvalenze da valutazione (non realiz-

zate) di fine esercizio vengono addebitate al conto economico, mentre le plusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono accreditate al conto rivalutazione. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze da valutazione (non realizzate); all'atto della chiusura o scadenza dell'operazione eventuali differenze positive vengono accreditate al conto economico.

##### Metodo B:

- a) le operazioni a termine in titoli sono rilevate in conti «fuori bilancio», dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al prezzo a termine fissato nel contratto. Alla data di regolamento le registrazioni nei conti «fuori bilancio» sono stornate;
- b) a fine trimestre la rivalutazione di un titolo è effettuata sulla base della posizione netta risultante dalle partite registrate in conti di situazione patrimoniale e dalle vendite dello stesso titolo rilevate nei conti «fuori bilancio». L'ammontare della rivalutazione è pari alla differenza fra tale posizione netta valutata al prezzo di rivalutazione e la stessa posizione valutata al costo medio della posizione risultante dalla situazione patrimoniale. A fine trimestre gli acquisti a termine vengono assoggettati al procedimento di rivalutazione descritto all'articolo 7. L'importo della rivalutazione è pari alla differenza fra il prezzo a pronti e il costo medio degli impegni di acquisto;
- c) il risultato economico di una vendita a termine è rilevato nell'esercizio in cui è stato assunto l'impegno. Tale risultato è pari alla differenza fra il prezzo a termine contrattuale e il costo medio della posizione risultante dalla situazione patrimoniale (o il costo medio degli impegni di acquisto registrati «fuori bilancio» se la posizione inclusa nella situazione patrimoniale è insufficiente) al momento della vendita.

#### CAPITOLO V

##### OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

#### Articolo 19

##### Procedure e schemi

1. La segnalazione dei dati contabili ai fini della rendicontazione del SEBC viene effettuata nel rispetto delle procedure e delle scadenze stabilite nell'allegato V. Il comitato esecutivo della BCE può modificare tali procedure e scadenze.
2. Gli schemi di rendicontazione devono essere coerenti con il presente indirizzo e comprendono tutte le voci specificate nell'allegato IV. In tale allegato è altresì descritto il contenuto delle voci da includere nei vari schemi di situazione patrimoniale.
3. Lo schema delle varie situazioni contabili da pubblicare è stabilito nei seguenti allegati:
  - a) allegato VI: situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema pubblicata dopo la fine del trimestre;

- b) allegato VII: situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema pubblicata nel corso del trimestre;
- c) allegato VIII: situazione patrimoniale annuale consolidata dell'Eurosistema.
4. Il comitato esecutivo della BCE approva gli schemi delle varie situazioni contabili interne.

#### Articolo 20

##### Canale di trasmissione

1. Il normale canale di trasmissione di tutti i dati di situazione patrimoniale dalle BCN alla BCE è il sistema «Exchange of Non-Statistical Data» (ENSD).
2. Quando una BCN è avvertita telefonicamente del mancato arrivo tempestivo dei dati, essa invia prontamente i dati mancanti attraverso il canale di comunicazione ESND, oppure mediante posta elettronica (CebaMail), telefax o altro mezzo di trasmissione concordato con la BCE. Tutti i messaggi inviati attraverso l'uso di procedure di back-up sono inviati di nuovo attraverso il canale di comunicazione ESND non appena questo sia stato ripristinato.

#### Articolo 21

##### Trattamento degli errori

1. Qualora, in seguito all'accertamento di un errore, una BCN trasmetta dati rettificati per il tramite di ENSD, la BCE prende atto della nuova versione (che reca un numero di versione più alto) e la sostituisce a quella precedente.
2. In primo luogo, la BCN interessata o la BCE decide se l'errore è rilevante nel contesto della propria situazione patrimoniale, al fine dell'inclusione nella rendicontazione contabile dell'Eurosistema. Gli errori rilevanti sono notificati dalla BCN interessata all'unità della BCE responsabile della rendicontazione contabile. Tale unità giudica se l'errore può influenzare le decisioni operative dell'Eurosistema. In caso affermativo viene diffusa internamente una situazione contabile rettificata in cui sono evidenziati i cambiamenti rispetto a quella originale e le ragioni dei cambiamenti stessi.
3. Gli errori rilevanti concernenti le situazioni contabili pubblicate dell'Eurosistema sono considerati nella successiva situazione contabile pubblicata rettificando le cifre del periodo precedente e spiegando le rettifiche in una nota di accompagnamento.
4. Per quanto riguarda il prospetto giornaliero sulle movimentazioni e sui saldi, la BCE viene informata di tutti gli errori che hanno incidenza sulle cifre segnalate.

#### Articolo 22

##### Criteri di arrotondamento

I dati trasmessi sono arrotondati al milione di euro più vicino, fatta eccezione per il prospetto giornaliero sulle movimentazioni e sui saldi, nel quale è obbligatorio l'arrotondamento all'unità euro più vicina.

#### Articolo 23

##### Festività

1. Allorché una BCN e il relativo sistema nazionale di regolamento lordo in tempo reale (RTGS) sono chiusi per festività locali, si applicano le regole seguenti:
- a) se la BCN è chiusa il giorno di riferimento, la BCE utilizza, per le situazioni contabili giornaliere (e settimanali), i dati del giorno lavorativo precedente;
- b) se la BCN è chiusa il giorno successivo a quello di riferimento, si applicano le norme seguenti:
- i) la BCN trasmette la situazione patrimoniale (preliminare) entro le ore 8 (ora della BCE) o la sera del giorno di riferimento;
- ii) per quanto riguarda la situazione patrimoniale interamente verificata, da trasmettere entro le ore 16 (ora della BCE), la BCN può differire la trasmissione dei dati fino alle ore 8 (ora della BCE) del giorno lavorativo successivo (ossia due giorni dopo la data di riferimento).
2. Se una BCN è chiusa per festività locali, ma il sistema RTGS nazionale è operativo, la rendicontazione contabile/trasmisione dei dati vengono effettuate secondo le regole stabilite per i giorni lavorativi dell'Eurosistema.
3. Se una BCN e il sistema RTGS nazionale sono chiusi per due giorni consecutivi a causa di festività locali, la BCN assicura che siano trasmessi entro l'ora stabilita alla BCE i dati dell'ultimo giorno lavorativo precedente.
4. Quando la BCE è chiusa per festività locali, essa assicura che la rendicontazione contabile venga effettuata come nei giorni lavorativi dell'Eurosistema.
5. Le rettifiche di rivalutazione di fine trimestre non vengono differite a causa di festività locali.
6. La pubblicazione della situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema non viene differita a causa di festività locali.

#### CAPITOLO VI

##### STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNUALI PUBBLICATI

#### Articolo 24

##### Stato patrimoniale e conto economico pubblicati

Si raccomanda che le BCN adattino i propri schemi dello stato patrimoniale e del conto economico annuali pubblicati ai modelli riportati rispettivamente nell'allegato IX e nell'allegato X.

## CAPITOLO VII

## NORME PER IL CONSOLIDAMENTO

## Articolo 25

**Regole generali per il consolidamento**

1. Le situazioni patrimoniali consolidate dell'Eurosistema comprendono tutte le voci iscritte nelle situazioni patrimoniali della BCE e delle BCN.
2. Le situazioni patrimoniali consolidate dell'Eurosistema sono redatte dalla BCE nel rispetto dei requisiti di uniformità dei principi e tecniche contabili nonché di coincidenza dei periodi contabili di riferimento nell'Eurosistema, e operando le rettifiche di consolidamento derivanti dalle operazioni e posizioni all'interno dell'Eurosistema, nonché dai cambiamenti intervenuti nella composizione dell'Eurosistema.
3. Le singole voci di situazioni patrimoniali, ad esclusione delle posizioni debitorie/creditorie delle BCN e della BCE all'interno dell'Eurosistema vengono aggregate ai fini del consolidamento.
4. Nel processo di consolidamento le posizioni delle BCN e della BCE verso terzi sono considerate per gli importi lordi.
5. Le posizioni all'interno dell'Eurosistema (eccetto il capitale della BCE, le posizioni risultanti dal trasferimento di riserve estere alla BCE, i certificati di debito della BCE, gli effetti cambiari rilasciati dalle BCN e le banconote emesse dalla BCE) sono indicate nelle situazioni patrimoniali della BCE e delle BCN per l'importo netto (ossia come differenza fra attività e passività).
6. I documenti di rendicontazione contabile risultanti dal processo di consolidamento devono essere coerenti fra loro. Tutte le situazioni contabili dell'Eurosistema sono redatte in modo analogo, applicando gli stessi processi e tecniche di consolidamento.

## Articolo 26

**Dati mancanti**

1. Per il consolidamento dei dati da parte della BCE è necessario che quest'ultima riceva, debitamente, tutti i dati da tutte le BCN. In circostanze eccezionali, in luogo di dati mancanti la BCE può utilizzare i dati del precedente giorno lavorativo.
2. Quando nelle versioni interne delle situazioni contabili consolidate dell'Eurosistema, vi sono sostituzioni di dati mancanti, tali situazioni sono accompagnate da una nota esplicativa degli interventi effettuati.

## Articolo 27

**Distribuzione delle situazioni contabili consolidate**

1. L'unità operativa della BCE responsabile del consolidamento è anche responsabile della distribuzione delle situazioni contabili consolidate.
2. Le situazioni contabili vengono trasmesse simultaneamente agli utilizzatori nell'ambito della BCE e alle BCN. Gli schemi delle situazioni inviate dalla BCE alle BCN corrispondono agli schemi rispettivamente utilizzati dalle BCN per l'in-

vio dei dati. Il normale canale di trasmissione delle situazioni contabili consolidate dalla BCE alle BCN è il sistema ENSD. Nel caso in cui il sistema ENSD non sia disponibile, le situazioni contabili vengono inviate mediante posta elettronica (CebaMail). Tutti i messaggi inviati via CebaMail sono di nuovi spediti via ENSD non appena il funzionamento del sistema è stato ripristinato.

## CAPITOLO VIII

## DISPOSIZIONI FINALI

## Articolo 28

**Elaborazione, applicazione e interpretazione delle norme**

1. Il comitato per le questioni contabili e per il reddito monetario è l'organo del SEBC deputato ad assistere il consiglio direttivo, per il tramite del comitato esecutivo, in ordine all'elaborazione e all'applicazione delle norme per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel SEBC.
2. Nell'interpretare le disposizioni del presente indirizzo si tiene conto dei lavori preparatori, dei principi contabili armonizzati dalla legislazione comunitaria e dei principi contabili internazionali generalmente accettati.

## Articolo 29

**Norme transitorie**

1. Tutte le attività e passività in essere alla fine della giornata lavorativa 31 dicembre 1998, sono rivalutate il 1° gennaio 1999. Le plusvalenze (da valutazione) non realizzate sorte entro il 1° gennaio 1999 sono tenute distinte dalle eventuali plusvalenze (da valutazione) non realizzate che possano determinarsi dopo tale data, e restano di pertinenza delle BCN. I prezzi e tassi di mercato applicati dalla BCE e dalle BCN per la redazione delle situazioni patrimoniali iniziali del 1° gennaio 1999 costituiscono il nuovo costo medio all'avvio del periodo transitorio.
2. Si raccomanda che le plusvalenze (da valutazione) non realizzate sorte il 1° gennaio 1999 o precedentemente non siano considerate come distribuibili al momento della transizione, bensì vengano trattate come realizzabili/distribuibili solo in relazione alle operazioni che abbiano luogo dopo l'avvio del periodo transitorio.
3. Gli utili e le perdite (per la componente prezzo) dovuti al trasferimento di attività dalle BCN alla BCE vengono considerati come realizzati. Gli utili e le perdite in cambi e in oro vengono considerati come realizzati in quanto i risultanti crediti verso la BCE sono denominati in euro.
4. Il presente articolo non pregiudica le decisioni da adottare ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto.

*Articolo 30***Disposizioni finali**

1. Il presente indirizzo nell'attuale versione modificata entra in vigore il 1° gennaio 2001. Tuttavia, le disposizioni ivi contenute si applicano anche allo schema dell'ultima situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema per l'anno 2000 che riporterà la data di riferimento del 29 dicembre 2000, allo schema della situazione patrimoniale annuale consolidata dell'Eurosistema del 31 dicembre 2000, allo schema raccomandato per le situazioni patrimoniali annuali delle BCN del 31 dicembre 2000 e allo schema raccomandato per il conto economico delle BCN per l'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2000.

2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Il presente indirizzo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 dicembre 2000.

*Per il consiglio direttivo della BCE*

*Il Presidente*

Willem F. DUISENBERG

## ALLEGATO I

## RENDICONTAZIONE CONTABILE PER L'EUROSISTEMA

Tipo di documento	Interno/pubblicato	Fonte del requisito legale	Finalità della rendicontazione
1. Situazione contabile giornaliera dell'Eurosistema	Interno		Principalmente per fini di gestione della liquidità (per l'attuazione dell'articolo 12.1 dello statuto) Parte dei dati della situazione contabile giornaliera è usata per il calcolo del reddito monetario secondo la soluzione/accordo interinale
2. Situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosystema	Pubblicato	Articolo 15.2 dello statuto	Situazione contabile consolidata per fini di analisi monetaria ed economica (la situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema è tratta dalla situazione contabile giornaliera del giorno di riferimento)
3. Informazioni finanziarie mensili e trimestrali dell'Eurosistema	Pubblicato e interno <sup>(1)</sup>	Regolamenti statistici in base ai quali le IMF sono tenute a fornire dati	Per fini di analisi statistica
4. Situazione patrimoniale consolidata annuale dell'Eurosistema	Pubblicato	Articolo 26.3 dello statuto	Situazione patrimoniale consolidata a fini analitici e operativi
5. Prospetto giornaliero sulle movimentazioni e sui saldi	Interno		«Riconciliazione» delle posizioni debitorie/creditorie e dei dati sulle relative operazioni sottostanti all'interno del SEBC Calcolo degli interessi sulle posizioni interne al SEBC

<sup>(1)</sup> I dati mensili confluiscono nei dati statistici (aggregati) pubblicati richiesti alle Istituzioni finanziarie e monetarie (IFM) nell'Unione europea. In quanto IFM, le banche centrali devono inoltre fornire con cadenza trimestrale informazioni più dettagliate di quelle trasmesse mensilmente.

## ALLEGATO II

## GLOSSARIO

*Accantonamenti*: importi accantonati prima di determinare l'utile o la perdita, allo scopo di fronteggiare rischi e/o oneri noti o previsti, il cui costo non può tuttavia essere stabilito con esattezza (cfr. «Riserve»). Gli accantonamenti per passività e oneri futuri non possono essere utilizzati come posta rettificativa del valore di attività.

*Ammortamento*: riduzione contabile sistematica di un premio/sconto, oppure del valore di un'attività, in un dato arco temporale.

*Ammortamento in quote costanti*: ammortamento determinato, nell'ambito di un dato periodo di tempo, ripartendo il costo dell'attività, diminuito del presumibile valore residuo, pro rata temporis nell'arco della vita utile prevista dell'attività stessa.

*Attività*: risorsa controllata dall'impresa risultante da eventi passati, dalla quale si prevede l'apporto di futuri benefici economici all'impresa stessa.

*Attività finanziaria*: attività sotto forma di i) contante; ii) diritto contrattuale a ricevere contante oppure un altro strumento finanziario da un'altra impresa; iii) diritto contrattuale a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente vantaggiose; iv) strumento di partecipazione al capitale di un'altra impresa.

*Conti di rivalutazione*: conti di situazione patrimoniale nei quali viene registrata la differenza fra il costo (aggiustato) di acquisizione di un'attività o di una passività e il valore della stessa attività o passività al prezzo di mercato di fine periodo, quando il secondo è superiore al primo nel caso di un'attività, ovvero è inferiore nel caso di una passività. I conti comprendono le differenze di valore in termini sia di prezzo sia di tasso di cambio.

*Contratto in cambi a termine*: prevede l'acquisto o la vendita definitiva di un certo ammontare di valuta estera contro un'altra valuta (solitamente la moneta nazionale) per consegna a una determinata data futura, posteriore al secondo giorno lavorativo successivo alla data del contratto, a un prezzo prestabilito. Tale tasso di cambio a termine consiste nel tasso a pronti prevalente più/meno un premio/sconto convenuto.

*Corso secco*: prezzo di negoziazione che non tiene conto di abbuoni e/o interessi maturati, ma comprende i costi dell'operazione facenti parte del prezzo.

*Costo dell'operazione (transazione)*: costi che possono essere considerati inerenti a una specifica operazione.

*Costo medio*: costo determinato con il metodo della media continua (o ponderata), in base al quale il costo di ogni acquisto è sommato al valore contabile preesistente in modo da determinare un nuovo costo medio ponderato.

*Data di regolamento*: data nella quale il trasferimento definitivo e irrevocabile del valore è stato registrato nei libri contabili dell'istituzione competente per il regolamento. Il regolamento può aver luogo immediatamente (in tempo reale), lo stesso giorno (a fine giornata) o a una data convenuta successiva al giorno in cui è stato assunto l'impegno.

*Data di scadenza*: data alla quale il valore nominale/capitale diventa esigibile e pagabile nella sua interezza all'avente diritto.

*Disponibilità (o consistenza) in valuta*: posizione netta nella valuta considerata. Ai fini di questa definizione i diritti speciali di prelievo (DSP) sono considerati come una valuta specifica.

*Forward rate agreement*: contratto in base al quale due parti convengono il tasso di interesse da pagare a una certa data futura su un deposito nozionale avente una determinata scadenza. Alla data di regolamento una delle due parti è tenuta a pagare all'altra un compenso in base alla differenza fra il tasso di interesse contrattuale e il tasso di mercato vigente alla data di regolamento.

*Future su tassi di interesse*: contratto a termine negoziato in un mercato organizzato con il quale si conviene l'acquisto o la vendita di uno strumento di tasso di interesse, ad esempio un titolo obbligazionario, a un prezzo prestabilito, per consegna in una data futura. Di solito la consegna effettiva non ha luogo; il contratto normalmente viene chiuso prima della scadenza pattuita.

*Interlinking*: insieme di infrastrutture tecniche, modalità operative e procedure create o adattate nell'ambito di ciascun sistema RTGS nazionale e del sistema di pagamento della BCE (EPM) al fine di effettuare pagamenti transnazionali mediante il sistema Target.

*International Securities Identification Number (ISIN)*: numero di identificazione assegnato a ciascun titolo dall'autorità rispettivamente competente.

*Principio della data di regolamento*: principio contabile secondo il quale i fatti di gestione vengono registrati nella data di regolamento.

*Principio economico*: principio contabile in base al quale le operazioni vengono registrate nella data di negoziazione.

*Operazione a termine in titoli*: contratto negoziato fuori del mercato organizzato, con il quale si conviene l'acquisto o la vendita di uno strumento di tasso di interesse (solitamente un titolo obbligazionario) a un prezzo prestabilito, per consegna in una data futura.

*Operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine («reverse repo»)*: contratto con il quale si conviene che il detentore di contanti acquisti a pronti un'attività e contestualmente rivenda tale attività, a un prezzo prestabilito, su richiesta della controparte oppure al compimento di un tempo prefissato o al verificarsi di una data circostanza. Talvolta l'operazione viene concordata attraverso una terza parte («triparty repo»).

*Operazione temporanea*: operazione mediante la quale una banca centrale acquista a pronti (nel caso del «reverse repo») o vende a pronti (nel caso del «repo») attività con patto, rispettivamente, di rivendita o di riacquisto, oppure effettua operazioni di credito garantito.

*Passività*: obbligazione attuale dell'impresa derivante da eventi passati, il cui regolamento si prevede comporti un deflusso di risorse che incorporano benefici economici.

*Passività finanziaria*: qualsiasi passività che comporti l'obbligazione giuridica di consegnare contante o un altro strumento finanziario a un'altra impresa, oppure a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente svantaggiose.

*Plusvalenza/minusvalenza (da valutazione) non realizzata*: utile/perdita risultante dalla valutazione di un'attività rispetto al suo costo (rettificato) di acquisizione.

*Utili e perdite realizzati (da negoziazione)*: utili/perdite risultanti dalla differenza fra il prezzo di vendita di un cespite figurante nella situazione patrimoniale e il suo costo rettificato.

*Premio (o sovrapprezzo)*: differenza fra il valore nominale e il prezzo di un titolo allorché il secondo è superiore al primo.

*Prezzo di mercato*: prezzo di uno strumento in oro o in valuta, oppure di un titolo, (solitamente) escludente il rateo di interesse maturato, quotato su un mercato organizzato (per esempio: borsa valori) oppure su un mercato non organizzato (mercato OTC).

*Prezzo dell'operazione (transazione)*: prezzo convenuto fra le parti alla stipula di un contratto.

*Prezzo medio di mercato*: valore medio fra il prezzo lettera e il prezzo denaro di un titolo in base alle quotazioni per operazioni di dimensione normale effettuate da market-makers o da mercati organizzati riconosciuti.

*Regolamento*: atto che estingue le obbligazioni fra due o più contraenti in ordine al trasferimento di fondi o di attività. Nel contesto delle operazioni interne all'Eurosistema il regolamento comporta il ripianamento dei saldi netti risultanti da dette operazioni e il trasferimento di attività.

*Riserva*: importo accantonato a valere sull'utile distribuibile, non destinato a fronteggiare specificamente un onere, un'insussistenza dell'attivo, una sopravvenienza passiva o una probabile perdita di valore di attività di cui si abbia conoscenza alla data della situazione patrimoniale.

*Sconto*: differenza fra il valore nominale e il prezzo di un titolo quando il secondo è inferiore al primo.

*Swap su tassi di interesse (a valute incrociate)*: contratto con il quale si conviene con una controparte lo scambio di flussi di cassa che rappresentano pagamenti periodici di interessi denominati in un'unica valuta (o in due valute differenti).

*Swap su valute*: operazione di acquisto/vendita a pronti di una valuta contro un'altra valuta (posizione corta) e contestuale vendita/acquisto a termine dello stesso ammontare della prima valuta contro la seconda (posizione lunga).

*Target*: sistema di trasferimento espresso automatizzato di regolamento lordo in tempo reale trans-europeo, composto da un sistema di regolamento lordo in tempo reale (RTGS) presso ciascuna delle banche centrali nazionali, dal sistema EPM e dall'Interlinking.

*Tasso di rendimento interno*: tasso di sconto che uguaglia il valore contabile di un titolo al valore attuale dei futuri flussi di cassa da esso generati.

*Titolo a sconto*: attività finanziaria che non genera interessi sotto forma di cedola, e il cui rendimento è dato dal suo apprezzamento in linea capitale, in quanto essa è emessa o venduta sotto la pari.

---

## ALLEGATO III

**PRINCIPIO ECONOMICO: DESCRIZIONE DETTAGLIATA**

Il cosiddetto sistema contabile su base economica differisce da quello basato sulla data di regolamento in quanto esso si prefigge di rilevare gli eventi che incidono sulla situazione economico-patrimoniale dell'azienda e i connessi rischi al più presto possibile, allo scopo di fornire una immagine il più possibile accurata di tale situazione.

Le principali caratteristiche di tale sistema sono:

1. la registrazione nella data di negoziazione delle operazioni che comportano una consegna in epoca successiva;
2. l'immediata rilevanza, per le posizioni in valuta estera:
  - degli importi acquistati e non ancora ricevuti (ovvero venduti e non ancora consegnati),
  - degli interessi maturati;
3. la considerazione del risultato economico sia su base giornaliera che in sede di regolamento.

**1. Registrazione nella data di negoziazione**

Le operazioni che comportano una consegna differita devono essere registrate alla data di contrattazione in conti fuori bilancio (di memoria), al fine di rappresentare correttamente i connessi impegni e rischi.

Questo principio potrebbe essere applicato, ad esempio, nei seguenti casi:

- importi acquistati e non ancora ricevuti, oppure venduti e non ancora consegnati, in relazione a contratti in cambi a pronti (il cui regolamento avviene di solito due giorni dopo),
- importi da ricevere o da consegnare riguardanti contratti in cambi a termine,
- importi concessi in prestito e non ancora erogati o presi, oppure spediti e non ancora ricevuti, nell'ambito di operazioni di prestito attivo o passivo di valuta estera,
- titoli acquistati e non ancora ricevuti, oppure venduti e non ancora consegnati.

Gli importi in valuta estera da ricevere o da consegnare in caso di operazioni in cambi a pronti o a termine devono essere considerati nelle posizioni in valuta dal giorno della loro registrazione.

**2. Rilevanza degli interessi maturati nelle posizioni in valuta estera**

Dal punto di vista giuridico, gli interessi maturano su attività o passività guadagnate o dovute, o possedute, giorno per giorno. Di conseguenza, essi incidono sulla situazione economico-patrimoniale dal giorno in cui iniziano a maturare.

Nel caso particolare degli interessi in valuta estera, gli importi maturati comportano un rischio di cambio. Il tasso di cambio da applicare a questi interessi attivi o passivi ai fini dell'imputazione al conto economico è quello del giorno in cui avviene la loro rilevazione. È in riferimento a questo tasso di cambio che verranno poi determinati gli utili/perdite su cambi relativi alle attività e passività in questione. Pertanto, gli interessi maturati in valuta estera (compresi i premi e gli sconti sulle operazioni a termine) dovrebbero essere iscritti giornalmente nella posizione in valuta estera.

**3. Considerazione del risultato economico sia su base giornaliera che in sede di regolamento**

Ogni sfasamento fra il giorno in cui maturano gli interessi e il giorno in cui essi sono contabilizzati si traduce in un differente importo di:

- interessi attivi e passivi,
- plusvalenze e minusvalenze (da valutazione) non realizzate.

Sebbene la somma dei due importi rimanga uguale, la sua ripartizione può differire a seconda che sia adottato il principio della data di regolamento ovvero il principio economico.

Inoltre, poiché le regole contabili armonizzate prevedono diversi trattamenti per gli utili e perdite da negoziazione (realizzati) e per le plus/minusvalenze (da valutazione) non realizzate, è essenziale che la classificazione di queste due categorie di risultati sia accurata. Pertanto, il principio economico prevede che gli interessi maturati (compresi i premi e gli sconti sulle operazioni a termine) vengano giornalmente:

- rilevati in conti di assestamento iscritti nella situazione patrimoniale,
- convertiti al tasso del giorno di rilevazione per l'imputazione al conto economico.

Queste registrazioni non verrebbero stornate e gli interessi maturati verrebbero rimossi dai conti di assestamento alla data del pagamento.

—

## ALLEGATO IV

## STATO PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

## ATTIVO

Voce di situazione patrimoniale (¹)		Descrizione del contenuto della voce di situazione patrimoniale	Criterio di valutazione	Applicazione (²)	
1.	1.	<b>Oro e crediti in oro</b>	Oro fisico (in lingotti, monete, lastre, pepite) in magazzino o in viaggio. Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di depositi a vista in oro («unallocated accounts»), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: transazioni volte a modificare lo standard di qualità dell'oro («upgrading and downgrading transactions») e «gold location or purity swaps», ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo	Valore di mercato	Obbligatoria
2.	2.	<b>Crediti denominati in valuta estera verso non residenti nell'area dell'euro</b>	Crediti verso controparti residenti al di fuori dell'area dell'euro (comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell'UEM) denominati in valuta estera		
2.1.	2.1.	<b>Crediti verso il FMI</b>	<p>a) <i>Diritti di prelievo (netti) nell'ambito della tranche di riserva</i></p> <p>Quota nazionale, meno saldi in euro a disposizione del FMI. [Il conto n. 2 del FMI (conto in euro per spese amministrative) può essere incluso in questa voce oppure nella voce «Passività verso non residenti nell'area dell'euro denominate in euro»]</p> <p>b) <i>Diritti speciali di prelievo</i></p> <p>Disponibilità (lorde) in DSP</p>	<p>a) <i>Diritti di prelievo (netti) presenti nella tranche di riserva</i></p> <p>Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato</p> <p>b) <i>Diritti speciali di prelievo</i></p> <p>Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato</p>	<p>Obbligatoria</p> <p>Obbligatoria</p>

Voce di situazione patrimoniale (1)			Descrizione del contenuto della voce di situazione patrimoniale	Criterio di valutazione	Applicazione (2)
			<p>c) <i>Altri crediti</i></p> <p>General Arrangements to Borrow (GAB), prestiti concessi in base ad accordi speciali, depositi effettuati nel quadro del PRG</p>	<p>c) <i>Altri crediti</i></p> <p>Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato</p>	Obbligatoria
2.2.	2.2.	<b>Conti presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero</b>	<p>a) <i>Conti presso banche al di fuori dell'area dell'euro</i></p> <p>Conti correnti, depositi a tempo determinato, denaro a un giorno</p>	<p>a) <i>Conti presso banche al di fuori dell'area dell'euro</i></p> <p>Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato</p>	Obbligatoria
			<p>b) <i>Investimenti in titoli (diversi da azioni, partecipazioni e altri titoli compresi nella voce «Altre attività finanziarie») al di fuori dell'area dell'euro</i></p> <p>Titoli di debito negoziabili, come buoni, «notes», obbligazioni, strumenti del mercato monetario, emessi da non residenti nell'area dell'euro</p>	<p>b) <i>Titoli (negoziabili)</i></p> <p>Prezzo e tasso di cambio di mercato</p>	Obbligatoria
			<p>c) <i>Prestiti esteri (depositi)</i></p> <p>Attività verso non residenti nell'area dell'euro sotto forma di prestiti e di titoli non negoziabili (diversi da azioni, partecipazioni e altri titoli ricompresi nella voce «Altre attività finanziarie»)</p>	<p>c) <i>Prestiti esteri</i></p> <p>Depositi al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo; entrambi convertiti ai tassi di cambio di mercato</p>	Obbligatoria
			<p>d) <i>Altre attività sull'estero</i></p> <p>Banconote e monete metalliche esterne all'area dell'euro</p>	<p>d) <i>Altre attività sull'estero</i></p> <p>Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato</p>	Obbligatoria

Voce di situazione patrimoniale <sup>(1)</sup>		Descrizione del contenuto della voce di situazione patrimoniale	Criterio di valutazione	Applicazione <sup>(2)</sup>	
3.	3.	<b>Crediti denominati in valuta estera verso residenti nell'area dell'euro</b>	a) <i>Titoli</i> Titoli di debito negoziabili come buoni, «notes», obbligazioni, strumenti del mercato monetario (diversi da azioni, partecipazioni e altri titoli ricompresi nella voce «Altre attività finanziarie»)	a) <i>Titoli (negoziabili)</i> Prezzo e tasso di cambio di mercato	Obbligatoria
			b) <i>Altri crediti</i> Titoli non negoziabili (diversi da azioni, partecipazioni e altri titoli ricompresi nella voce «Altre attività finanziarie»), prestiti, depositi e crediti vari	b) <i>Altri crediti</i> Depositi al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo; entrambi convertiti ai tassi di cambio di mercato	Obbligatoria
4.	4.	<b>Crediti denominati in euro verso non residenti nell'area dell'euro</b>			
4.1.	4.1.	<b>Conti presso banche, investimenti in titoli e prestiti</b>	a) <i>Conti presso banche al di fuori dell'area dell'euro</i> Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno  Operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine nel quadro della gestione di titoli denominati in euro	a) <i>Conti presso banche al di fuori dell'area dell'euro</i> Valore nominale	Obbligatoria
			b) <i>Investimenti in titoli (diversi da azioni, partecipazioni e altri titoli ricompresi nella voce «Altre attività finanziarie») al di fuori dell'area dell'euro</i>  Titoli di debito negoziabili, come buoni, «notes», obbligazioni, strumenti del mercato monetario, emessi da non residenti nell'area dell'euro	b) <i>Titoli (negoziabili)</i> Prezzo di mercato	Obbligatoria

Voce di situazione patrimoniale <sup>(1)</sup>			Descrizione del contenuto della voce di situazione patrimoniale	Criterio di valutazione	Applicazione <sup>(2)</sup>
			<p>c) <i>Prestiti al di fuori dell'area dell'euro</i></p> <p>Prestiti a non residenti nell'area dell'euro e titoli non negoziabili emessi da non residenti nell'area dell'euro</p> <p>d) <i>Titoli emessi da enti al di fuori dell'area dell'euro</i></p> <p>Titoli emessi da istituzioni internazionali e sovranazionali (ad esempio: BEI) a prescindere dalla loro ubicazione geografica</p>	<p>c) <i>Prestiti al di fuori dell'area dell'euro</i></p> <p>Depositi al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo</p> <p>d) <i>Titoli emessi da enti al di fuori dell'area dell'euro</i></p> <p>Prezzo di mercato</p>	<p>Obbligatoria</p> <p>Obbligatoria</p>
4.2.	4.2.	<b>Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II</b>	Finanziamenti secondo le condizioni previste dagli AEC II	Valore nominale	Obbligatoria
5.	5.	<b>Rifinanziamento favore di enti creditizi dell'area dell'euro in relazione a operazioni di politica monetaria</b>	Voci da 5.1 a 5.5: operazioni corrispondenti ai vari strumenti di politica monetaria descritti nel documento «La politica monetaria unica nella terza fase: Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria del SEBC»		
5.1.	5.1.	<b>Operazioni di rifinanziamento principali</b>	Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza settimanale e con scadenza normalmente a due settimane	Valore nominale o valore di costo (per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine)	Obbligatoria
5.2.	5.2.	<b>Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine</b>	Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza mensile e con scadenza normalmente a tre mesi	Valore nominale o valore di costo (per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine)	Obbligatoria
5.3.	5.3.	<b>Operazioni temporanee di fine-tuning</b>	Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning	Valore nominale o valore di costo (per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine)	Obbligatoria

Voce di situazione patrimoniale <sup>(1)</sup>			Descrizione del contenuto della voce di situazione patrimoniale	Criterio di valutazione	Applicazione <sup>(2)</sup>
5.4.	5.4.	<b>Operazioni temporanee di tipo strutturale</b>	Operazioni temporanee miranti a modificare la posizione strutturale dell'Eurosistema nei confronti del settore finanziario	Valore nominale o valore di costo (per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine)	Obbligatoria
5.5.	5.5.	<b>Operazioni di rifinanziamento marginale</b>	Operazioni volte all'erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività stanziabili (operazioni su iniziativa delle controparti)	Valore nominale o valore di costo (per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine)	Obbligatoria
5.6.	5.6.	<b>Crediti connessi a richieste di margini</b>	Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività alla base di altri crediti verso questi enti creditizi	Valore nominale o valore di costo	Obbligatoria
6.	6.	<b>Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro</b>	Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione del portafoglio titoli di cui alla voce «Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro» (comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell'area dell'euro) e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell'area dell'euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Crediti derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da una BCN prima di diventare membro dell'Eurosistema	Valore nominale o valore di costo	Obbligatoria

Voce di situazione patrimoniale <sup>(1)</sup>		Descrizione del contenuto della voce di situazione patrimoniale	Criterio di valutazione	Applicazione <sup>(2)</sup>	
7.	7.	<b>Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro</b>	Titoli negoziabili (connessi a finalità di politica monetaria idonei all'impiego per tali finalità, diversi da azioni, partecipazioni e altri titoli ricompresi nelle «Altre attività finanziarie»: buoni, «notes», obbligazioni e strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva (compresi titoli pubblici derivanti da operazioni anteriori all'UEM) denominati in euro; certificati di debito della BCE acquistati per scopi di fine-tuning	Prezzo di mercato	Obbligatoria
8.	8.	<b>Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni pubbliche</b>	Crediti verso Amministrazioni pubbliche sorti anteriormente all'UEM (titoli non negoziabili, prestiti)	Depositi/prestiti al valore nominale; titoli non negoziabili al valore di costo	Obbligatoria
—	9.	<b>Crediti interni all'Eurostema*</b>			
—	9.1.	<b>Partecipazione al capitale della BCE*</b>	Voce presente solo nella situazione patrimoniale delle BCN. Quota di capitale della BCE appartenente a ciascuna BCN secondo il trattato e lo schema di sottoscrizione	Valore di costo	Obbligatoria
—	9.2.	<b>Crediti equivalenti al trasferimento di riserve estere*</b>	Voce presente solo nella situazione patrimoniale delle BCN. Crediti denominati in euro verso la BCE a fronte dei trasferimenti iniziali (e addizionali) di riserve estere ai sensi del trattato	Valore nominale (meno quota di credito oggetto di «rinuncia»)	Obbligatoria
—	9.3.	<b>Crediti connessi agli effetti cambiari a fronte dell'emissione di certificati di debito della BCE*</b>	Voce presente solo nella situazione patrimoniale della BCE. Effetti cambiari rilasciati dalle BCN ai sensi del «back-to-back agreement» in connessione con certificati di debito della BCE	Valore nominale	Obbligatoria

Voce di situazione patrimoniale <sup>(1)</sup>		Descrizione del contenuto della voce di situazione patrimoniale	Criterio di valutazione	Applicazione <sup>(2)</sup>	
—	9.4.	<b>Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)*</b>	<p>a) Crediti netti risultanti da saldi dei conti Target e dei conti di corrispondenza delle BCN (saldo fra posizioni creditorie e debitorie) (cfr. anche la voce del passivo «Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)»</p> <p>b) Crediti dovuti alla differenza tra reddito monetario da distribuire e redistribuito. Rilevante solo per il periodo tra la registrazione del reddito monetario nel contesto delle procedure di fine anno e il suo regolamento effettuato ogni anno nell'ultimo giorno lavorativo di gennaio</p> <p>c) Eventuali altri crediti interni all'Eurosistema</p>	<p>a) Valore nominale</p> <p>b) Valore nominale</p> <p>c) Valore nominale</p>	<p>Obbligatoria</p> <p>Obbligatoria</p> <p>Obbligatoria</p>
9.	10.	<b>Partite in corso di regolamento</b>	Saldi (attivi) dei conti di regolamento, comprese le «partite viaggianti» per assegni in corso di incasso	Valore nominale	Obbligatoria
9.	11.	<b>Altre attività</b>			
9.	11.1.	<b>Monete metalliche dell'area dell'euro</b>	<p>a) Monete metalliche in euro qualora l'emittente non sia una BCN</p> <p>b) Monete metalliche denominate in valute nazionali (dell'area dell'euro)</p>	<p>a) Valore nominale</p> <p>b) Valore nominale</p>	<p>Obbligatoria</p> <p>Obbligatoria</p>



Voce di situazione patrimoniale <sup>(1)</sup>			Descrizione del contenuto della voce di situazione patrimoniale	Criterio di valutazione	Applicazione <sup>(2)</sup>
9.	11.4.	<b>Differenze di rivalutazione su strumenti «fuori bilancio»</b>	Differenze di rivalutazione per contratti in cambi a termine, swaps su valute e su tassi di interesse, futures su tassi di interesse, forward rate agreements	Posizione netta termine/pronti, al tasso di cambio di mercato	Obbligatoria
9.	11.5.	<b>Ratei e risconti attivi</b>	Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Spese sostenute nel periodo, ma di competenza di periodi successivi. Importi pagati per interessi maturati <sup>(3)</sup>	Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato	Obbligatoria
9.	11.6.	<b>Partite varie</b>	Anticipi, prestiti e altre poste di modesta entità. Conto provvisorio di rivalutazione [compare in situazione patrimoniale solo nel corso dell'anno: minusvalenze da valutazione (non realizzate) alle date di rivalutazione infrannuali, per la parte eccedente i rispettivi conti di rivalutazione di cui alla voce del passivo «Conti di rivalutazione»]. Prestiti su base fiduciaria. Investimenti connessi a depositi in oro di clienti	Valore nominale/valore di costo <i>Conto provvisorio di rivalutazione</i> Differenza di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato; partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato <i>Investimenti connessi a depositi in oro di clienti</i> Valore di mercato	Raccomandata <i>Conto provvisorio di rivalutazione:</i> obbligatoria <i>Investimenti connessi a depositi in oro di clienti:</i> obbligatoria
—	12.	<b>Perdita dell'esercizio</b>		Valore nominale	Obbligatoria

<sup>(1)</sup> La numerazione della prima colonna è riferita agli schemi di stato patrimoniale forniti negli allegati VI, VII e VIII (situazione contabile settimanale e situazione patrimoniale annuale consolidata dell'Eurosistema). La numerazione della seconda colonna è riferita allo schema riportato nell'allegato IX (situazione patrimoniale annuale di una banca centrale).

<sup>(2)</sup> Le voci contrassegnate da asterisco sono consolidate nelle situazioni contabili settimanali dell'Eurosistema. I principi contabili elencati nel presente allegato sono considerati obbligatori per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN utilizzati ai fini dell'Eurosistema (ossia rilevanti in ordine al funzionamento dell'Eurosistema).

<sup>(3)</sup> Vale a dire, interessi maturati su un titolo e pagati al venditore in relazione all'acquisto del titolo stesso.

## PASSIVO

Voce di situazione patrimoniale <sup>(1)</sup>			Descrizione del contenuto della voce di situazione patrimoniale	Criterio di valutazione	Applicazione <sup>(2)</sup>
1.	1.	<b>Banconote in circolazione</b>	a) Banconote in euro	a) Valore nominale	Obbligatoria
			b) Banconote denominate in valute nazionali (dell'area dell'euro)	b) Valore nominale	Obbligatoria
2.	2.	<b>Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria verso enti creditizi dell'area dell'euro</b>	Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro così come descritti nel documento «La politica monetaria unica nella terza fase: caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria del SEBC»		Obbligatoria
2.1.	2.1.	<b>Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)</b>	Conti in euro di enti creditizi compresi nell'elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità dello Stato. Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento della riserva minima	Valore nominale	Obbligatoria
2.2.	2.2.	<b>Depositi overnight</b>	Depositi overnight remunerati a tasso d'interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti)	Valore nominale	Obbligatoria
2.3.	2.3.	<b>Depositi a tempo determinato</b>	Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning	Valore nominale	Obbligatoria
2.4.	2.4.	<b>Operazioni temporanee di fine-tuning</b>	Operazioni di politica monetaria finalizzate all'assorbimento di liquidità	Valore nominale o di costo (per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine)	Obbligatoria
2.5.	2.5.	<b>Depositi connessi a richieste di margini</b>	Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività alla base di altri crediti concessi a enti	Valore nominale	Obbligatoria

Voce di situazione patrimoniale <sup>(1)</sup>		Descrizione del contenuto della voce di situazione patrimoniale	Criterio di valutazione	Applicazione <sup>(2)</sup>	
3.	3.	<b>Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro</b>	Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce dell'attivo «Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro». Altre operazioni non connesse alla politica monetaria dell'Eurosistema. Sono esclusi i conti correnti di istituti di credito	Valore nominale o di costo (per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine)	Obbligatoria
4.	4.	<b>Certificati di debito emessi</b>	Voce presente solo nella situazione patrimoniale della BCE (per le BCN: voce di situazione patrimoniale transitoria)  Certificati di debito così come descritti nel documento «La politica monetaria unica nella terza fase: Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria del SEBC». Titoli a sconto emessi per fini di assorbimento di liquidità	Valore nominale	Obbligatoria
5.	5.	<b>Passività denominate in euro verso altri residenti nell'area dell'euro</b>			
5.1.	5.1.	<b>Passività verso le Amministrazioni Pubbliche</b>	Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista	Valore nominale	Obbligatoria
5.2.	5.2.	<b>Altre passività</b>	Conti correnti del personale, di imprese e di clienti (comprese le istituzioni finanziarie esentate dal mantenimento di riserve minime — cfr. la voce 2.1 del passivo), ecc. Depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista	Valore nominale	Obbligatoria

Voce di situazione patrimoniale <sup>(1)</sup>		Descrizione del contenuto della voce di situazione patrimoniale	Criterio di valutazione	Applicazione <sup>(2)</sup>	
6.	6.	<b>Passività denominate in euro verso non residenti nell'area dell'euro</b>	Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista (compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve) di altre banche, banche centrali, istituzioni internazionali e sovranazionali (compresa la Commissione delle Comunità europee); conti correnti di altri depositanti. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione di titoli denominati in euro. Saldi dei conti Target di BCN non partecipanti*	Valore nominale o di costo (per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine)	Obbligatoria
7.	7.	<b>Passività denominate in valuta estera verso residenti nell'area dell'euro</b>	Conti correnti; passività nel quadro di operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro	Valore nominale, conversione al tasso di cambio di mercato	Obbligatoria
8.	8.	<b>Passività denominate in valuta estera verso non residenti nell'area dell'euro</b>			
8.1.	8.1.	<b>Depositi, conti diversi e altre passività</b>	Conti correnti. Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro	Valore nominale, conversione al tasso di cambio di mercato	Obbligatoria
8.2.	8.2.	<b>Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II</b>	Fondi assunti a prestito secondo le condizioni degli AEC II	Valore nominale, conversione al tasso di cambio di mercato	Obbligatoria
9.	9.	<b>Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI</b>	Voce denominata in DSP che mostra l'ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN	Valore nominale, conversione al tasso di cambio di mercato	Obbligatoria

Voce di situazione patrimoniale <sup>(1)</sup>		Descrizione del contenuto della voce di situazione patrimoniale	Criterio di valutazione	Applicazione <sup>(2)</sup>	
—	10.	<b>Passività interne all'Eurosistema*</b>			
—	10.1.	<b>Passività equivalenti al trasferimento di riserve estere*</b>	Voce presente solo nella situazione patrimoniale della BCE (denominata in euro)	Valore nominale	Obbligatoria
—	10.2.	<b>Passività connesse agli effetti cambiari a fronte dei certificati di debito emessi dalla BCE*</b>	Voce presente solo nelle situazioni patrimoniali delle BCN  Effetti cambiari emessi in favore della BCE ai sensi del «back-to-back-agreement» Connessi a certificati di debito della BCE	Valore nominale	Obbligatoria
—	10.3.	<b>Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)*</b>	<p>a) Passività nette derivanti da saldi dei conti Target e dei conti di corrispondenza delle BCN ovvero saldo fra posizioni creditorie e debitorie [cfr. la voce dell'attivo «Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)»]</p> <p>b) Passività dovute alla differenza tra reddito monetario da distribuire e redistribuito. Rilevante solo per il periodo tra la registrazione del reddito monetario nel contesto delle procedure di fine anno e il suo regolamento effettuato ogni anno nell'ultimo giorno lavorativo di gennaio</p> <p>c) Eventuali altri crediti interni all'Eurosistema</p>	<p>a) Valore nominale</p> <p>b) Valore nominale</p> <p>c) Valore nominale</p>	<p>a) Obbligatoria</p> <p>b) Obbligatoria</p> <p>c) Obbligatoria</p>
10.	11.	<b>Partite in corso di regolamento</b>	Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese «partite viaggianti» per giroconti	Valore nominale	Obbligatoria

Voce di situazione patrimoniale (1)			Descrizione del contenuto della voce di situazione patrimoniale	Criterio di valutazione	Applicazione (2)
10.	12.	<b>Altre passività</b>			
10.	12.1.	<b>Differenze di rivalutazione su strumenti «fuori bilancio»</b>	Risultati della valutazione di foreign exchange forwards, foreign exchange swaps, interest rate futures, financial swaps, forward rate agreements	Posizione netta termine/pronti al tasso di cambio di mercato	Obbligatoria
10.	12.2.	<b>Ratei e risconti passivi</b>	Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo in questione. Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro	Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato	Obbligatoria
10.	12.3.	<b>Varie</b>	Conti (sospesi) per oneri tributari. Conti creditori e conti per garanzie ricevute (in valuta estera). Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine nei confronti di enti creditizi, collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce dell'attivo «Altre attività finanziarie». Depositi obbligatori diversi dalle riserve minime. Altre partite minori. Utile corrente (utile netto accumulato). Utile dell'esercizio precedente (prima della distribuzione). Debiti su base fiduciaria. Depositi in oro dei clienti. Monete metalliche in circolazione qualora l'emittente sia una BCN	Valore nominale o di costo (per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine)  <i>Depositi in oro dei clienti</i>  Valore di mercato	Raccomandata  <i>Depositi in oro dei clienti:</i> obbligatoria
10.	13.	<b>Fondi di accantonamento</b>	Per prestazioni previdenziali, rischi di cambio e di prezzo e altri scopi (ad esempio previsti oneri futuri)	Valore di costo/valore nominale	Raccomandata

Voce di situazione patrimoniale <sup>(1)</sup>			Descrizione del contenuto della voce di situazione patrimoniale	Criterio di valutazione	Applicazione <sup>(2)</sup>
11.	14.	<b>Conti di rivalutazione</b>	Conti di rivalutazione relativi a variazioni di prezzo (per l'oro, per ciascun tipo di titolo denominato in euro, per ciascun tipo di titolo denominato in valuta estera, per le differenze di valutazione (al mercato) relative a derivati riguardanti il rischio di tasso di interesse); conti di rivalutazione relativi alle fluttuazioni del cambio (per ciascuna posizione valutaria netta, compresi swaps/contratti a termine e DSP)	Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato	Obbligatoria
12.	15.	<b>Capitale e riserve</b>			
12.	15.1.	<b>Capitale</b>	Capitale versato. (Il capitale della BCE è consolidato con le quote di capitale delle BCN partecipanti)	Valore nominale	Obbligatoria
12.	15.2.	<b>Riserve</b>	Riserve legali e altre riserve	Valore nominale	Obbligatoria
10.	16.	<b>Utile dell'esercizio</b>		Valore nominale	Obbligatoria

<sup>(1)</sup> La numerazione della prima colonna è riferita agli schemi di stato patrimoniale forniti negli allegati VI, VII e VIII (situazione contabile settimanale e situazione patrimoniale annuale consolidata dell'Eurosistema). La numerazione della seconda colonna è riferita allo schema riportato nell'allegato IX (situazione patrimoniale annuale di una banca centrale).

<sup>(2)</sup> Le voci contrassegnate da asterisco sono consolidate nelle situazioni contabili settimanali dell'Eurosistema. I principi contabili elencati nel presente allegato sono considerati obbligatori per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN utilizzati ai fini dell'Eurosistema (ossia rilevanti in ordine al funzionamento dell'Eurosistema).

## ALLEGATO V

## SCADENZE PER LA RENDICONTAZIONE CONTABILE DELL'EUROSISTEMA E DEL SEBC

## 1. Situazione contabile giornaliera

L'analisi giornaliera della liquidità compiuta della BCE si basa, fra l'altro, sui dati di situazione patrimoniale delle BCN relativi al precedente giorno lavorativo. Le BCN sono tenute a sottoporre tali dati alla BCE per tutti i giorni nei quali hanno effettuato delle operazioni. Inoltre, parte dei saldi relativi alle posizioni debitorie/creditorie all'interno dell'Eurosistema è utilizzata per fini di «riconciliazione» in relazione al prospetto giornaliero sulle movimentazioni e sui saldi.

## Riquadro 1: Procedure per la situazione contabile giornaliera

Ora di consegna <sup>(1)</sup> (ora BCE)	Flussi e trattamento dei dati (nei giorni lavorativi dell'Eurosistema)
Entro le ore 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Le BCN sono tenute a trasmettere alla BCE (via ENSD) la propria situazione patrimoniale (preliminare) del precedente giorno lavorativo</li> <li>— La Direzione Contabilità e Finanze (DCF) della BCE è tenuta a fornire la situazione patrimoniale della BCE del precedente giorno lavorativo all'unità di Gestione della liquidità della BCE</li> </ul>
Dopo le ore 8	La DCF della BCE è tenuta a trasferire i dati ricevuti dalle BCN e la situazione patrimoniale della BCE all'applicazione di rendicontazione contabile della BCE
Dopo le ore 10	Raffronto per fini di «riconciliazione» delle attività/passività interne all'Eurosistema con il prospetto giornaliero sulle movimentazioni e sui saldi (cfr. riquadro 4)
Entro le ore 16	Le BCN sono tenute a trasmettere alla BCE (via ENSD) la propria situazione patrimoniale interamente verificata del precedente giorno lavorativo. Tale norma si applica solo quando vi sono modifiche rispetto ai dati forniti entro le ore 8
Dopo le ore 16	La DCF della BCE è tenuta a completare il trasferimento dei dati pervenuti dalle BCN all'applicazione di rendicontazione contabile della BCE

<sup>(1)</sup> In caso di festività, si applica l'articolo 23.

## 2. Situazione contabile giornaliera dopo la fine del trimestre

Conformemente all'articolo 7, alla fine del trimestre è effettuata la rivalutazione delle posizioni in oro, strumenti in valuta estera, titoli e strumenti finanziari. Le BCN sono tenute a trasmettere le proprie situazioni contabili alla BCE conformemente ai principi enunciati nel riquadro seguente.

## Riquadro 2: Procedure per le situazioni contabili dopo la fine del trimestre

Ora di consegna <sup>(1)</sup> (ora BCE)	Giorno di riferim.	Stato dei dati	Flussi e trattamento dei dati
Entro le ore 8 del 1° giorno lavorativo dell'Eurosistema dopo la fine del trimestre <sup>(2)</sup>	Ultimo giorno lavorativo (di un trimestre)	Pre-rivalutazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Le BCN sono tenute a trasmettere alla BCE (via ENSD) la propria situazione patrimoniale (preliminare) del precedente giorno lavorativo dell'Eurosistema</li> <li>— La DCF della BCE è tenuta a fornire all'unità Gestione della liquidità della BCE la situazione patrimoniale della BCE per il precedente giorno lavorativo dell'Eurosistema</li> </ul>
Entro le ore 16 del 1° giorno lavorativo dell'Eurosistema dopo la fine del trimestre	Ultimo giorno lavorativo	Pre-rivalutazione	Le BCN sono tenute a trasmettere alla BCE (via ENSD) la propria situazione patrimoniale interamente verificata del precedente giorno lavorativo dell'Eurosistema. Questa procedura si applica solo quando vi sono modifiche rispetto ai dati forniti entro le ore 8

Ora di consegna <sup>(1)</sup> (ora BCE)	Giorno di riferim.	Stato dei dati	Flussi e trattamento dei dati
Entro le ore 8 del 2° giorno lavorativo dell'Eurosistema del trimestre	Fine trimestre	Post-rivalutazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Le BCN sono tenute a trasmettere alla BCE (via ENSD) una versione interamente verificata della propria situazione patrimoniale di fine trimestre <sup>(2)</sup></li> <li>— La DCF della BCE è tenuta a fornire la situazione patrimoniale di fine trimestre della BCE interamente verificata</li> </ul>
Entro le ore 8 del 2° giorno lavorativo dell'Eurosistema del trimestre	Primo giorno lavorativo (del trimestre)	Post-rivalutazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Le BCN sono tenute a trasmettere alla BCE (via ENSD) la propria situazione patrimoniale (preliminare) del precedente giorno lavorativo dell'Eurosistema</li> <li>— La DCF della BCE è tenuta a fornire all'unità di Gestione della liquidità della BCE la situazione patrimoniale della BCE del precedente giorno lavorativo dell'Eurosistema</li> </ul>
Entro le ore 16 del 2° giorno lavorativo dell'Eurosistema del trimestre	Primo giorno lavorativo	Post-rivalutazione	Le BCN sono tenute a trasmettere alla BCE (via ENSD) la propria situazione patrimoniale interamente verificata del precedente giorno lavorativo dell'Eurosistema. Questa procedura si applica solo quando vi sono modifiche rispetto ai dati forniti entro le ore 8
Entro il 5° giorno lavorativo dell'Eurosistema dopo la fine del trimestre	Ultimo giorno lavorativo	Post-rivalutazione	La DCF della BCE è tenuta a trasmettere alle BCN (via CebaMail) una situazione patrimoniale consolidata di fine trimestre dell'Eurosistema, specificando il rispettivo risultato aggregato delle varie rettifiche di rivalutazione

<sup>(1)</sup> In caso di festività, si applica l'articolo 23.

<sup>(2)</sup> Le BCN possono ovviamente trasmettere i dati già la sera precedente la scadenza.

<sup>(3)</sup> Per la rivalutazione trimestrale la quantità di dati trasmessi alla BCE (unità di gestione della liquidità e DCF) è maggiore rispetto a quella di un giorno «normale». Lo schema di messaggio ENSD da utilizzare in questo caso fornisce informazioni su:

1. consistenze dopo la rivalutazione;
2. nuove rettifiche di rivalutazione di fine trimestre a seguito di variazioni dei tassi di cambio e del prezzo dell'oro;
3. storno delle rettifiche di rivalutazione della fine del trimestre precedente a seguito di variazioni dei tassi di cambio e del prezzo dell'oro;
4. nuove rettifiche di rivalutazione di fine trimestre a seguito di variazioni dei prezzi dei titoli;
5. storno delle rettifiche di rivalutazione della fine del trimestre precedente per le variazioni del prezzo dei titoli;
6. altre rettifiche contabili [utili o perdite (da negoziazione) realizzate, ratei, ammortamento di premi/sconti, adeguamento al costo medio]; e
7. consistenze prima della rivalutazione.

Questa (più esauriente) situazione contabile di fine trimestre è spedita per mezzo del sistema ENSD con la data dell'ultimo giorno del trimestre, indipendentemente dal fatto che tale giorno cada in un fine settimana o in una festività.

### 3. Situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema

La data di riferimento della situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema è il venerdì; la pubblicazione ha luogo il successivo martedì pomeriggio <sup>(1)</sup>. La prima situazione contabile settimanale consolidata dopo la fine del trimestre è pubblicata il mercoledì successivo <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Qualora il periodo di produzione della situazione contabile settimanale dell'Eurosistema comprenda un giorno che non è giorno lavorativo per l'Eurosistema (cfr. articolo 1), tale giorno è escluso dalla programmazione temporale per la preparazione e pubblicazione della situazione contabile settimanale consolidata dell'Eurosistema, e di conseguenza la pubblicazione sarà corrispondentemente spostata.

<sup>(2)</sup> Ciò significa che la sequenza temporale per la preparazione della situazione contabile settimanale dopo la fine del trimestre differisce da quella indicata nel riquadro 3.

**Riquadro 3: Procedure per la situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema**

Ora di consegna <sup>(1)</sup> (ora BCE)	Flussi e trattamento dei dati (nei giorni lavorativi dell'Eurosistema)
Lunedì, entro le ore 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Le BCN sono tenute a trasmettere alla BCE (via ENSD) la propria situazione patrimoniale (preliminare) del precedente giorno lavorativo</li> <li>— La DCF della BCE è tenuta a fornire all'unità di Gestione della liquidità della BCE la situazione patrimoniale della BCE del precedente giorno lavorativo</li> </ul>
Lunedì, dopo le ore 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>— La DCF della BCE è tenuta a trasferire i dati pervenuti dalle BCN e la situazione patrimoniale della BCE all'applicazione di rendicontazione contabile della BCE</li> <li>— La DCF della BCE inizia a verificare la plausibilità dei dati e delle variazioni della settimana precedente. Se sorgono interrogativi, la DCF della BCE contatta telefonicamente le BCN. La verifica prosegue finché non sono pervenute le versioni finali delle situazioni patrimoniali</li> </ul>
Lunedì, dopo le ore 10	Raffronto per fini di «riconciliazione» delle attività/passività interne all'Eurosistema con il prospetto giornaliero sulle movimentazioni e sui saldi
Lunedì, entro le ore 13	La DCF della BCE redige la prima versione provvisoria della situazione contabile consolidata settimanale
Lunedì, entro le ore 16	Le BCN sono tenute a trasmettere alla BCE (via ENSD) la propria situazione patrimoniale interamente verificata del precedente giorno lavorativo. Questa norma si applica solo quando vi sono modifiche rispetto ai dati forniti entro le ore 8
Lunedì, dopo le ore 16	La DCF della BCE è tenuta a completare il trasferimento dei dati delle BCN all'applicazione di rendicontazione contabile della BCE
Lunedì, fino alle ore 17	Le BCN sono tenute ad assicurare la disponibilità di personale nel proprio servizio Contabilità per il chiarimento di eventuali quesiti
Lunedì, entro le ore 17	La DCF della BCE redige la seconda versione provvisoria della situazione contabile consolidata settimanale
Martedì, entro le ore 8 <sup>(2)</sup>	Le BCN sono tenute a trasmettere alla BCE (via ENSD) la situazione patrimoniale rivalutata per il precedente fine trimestre
Martedì, entro le ore 8 <sup>(3)</sup>	La DCF della BCE è tenuta a fornire la situazione patrimoniale rivalutata della BCE per il precedente fine trimestre
Martedì, entro le ore 10	La DCF della BCE è tenuta a sottoporre all'approvazione del comitato esecutivo la versione finale della situazione contabile consolidata settimanale
Martedì, entro le ore 12	La DCF della BCE è tenuta a predisporre la situazione contabile consolidata settimanale in tutte le lingue comunitarie
Martedì, ore 14	La situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema, corredata di una nota, è distribuita (via CebaMail) alle BCN per fini di informazione

Ora di consegna <sup>(1)</sup> (ora BCE)	Flussi e trattamento dei dati (nei giorni lavorativi dell'Eurosistema)
Martedì, ore 15	La situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema, corredata di una nota, è pubblicata in tutte le lingue comunitarie
Martedì, entro le ore 15	La situazione contabile settimanale dell'Eurosistema disaggregata è distribuita alle BCN per fini di informazione interna (via ENSD)

<sup>(1)</sup> In caso di festività, si applica l'articolo 23.

<sup>(2)</sup> Questo termine ha rilevanza per la situazione contabile settimanale consolidata solo qualora la fine del trimestre coincida con il giorno di riferimento della situazione contabile settimanale consolidata dell'Eurosistema. Non è necessaria una seconda trasmissione se il lunedì la BCN ha già inviato i dati di situazione patrimoniale rivalutati.

<sup>(3)</sup> Questo termine ha rilevanza per la situazione contabile settimanale consolidata solo qualora la fine del trimestre coincida con il giorno di riferimento della situazione contabile settimanale consolidata dell'Eurosistema.

#### 4. Situazione patrimoniale annuale

Entro il mese di febbraio le BCN trasmettono alla BCE la propria situazione patrimoniale di fine esercizio.

#### 5. Prospetto giornaliero sulle movimentazioni e sui saldi

Ogni giorno lavorativo dell'Eurosistema è redatto un prospetto consolidato giornaliero sulle movimentazioni e sui saldi secondo la seguente procedura:

##### Riquadro 4: Procedure per il prospetto giornaliero sulle movimentazioni e sui saldi

Ora di consegna <sup>(1)</sup> (ora BCE)	Flussi e trattamento dei dati (nei giorni lavorativi dell'Eurosistema)
Entro le ore 10	Le BCN sia degli Stati membri partecipanti che di quelli non partecipanti sono tenute a trasmettere alla BCE (via ENSD) il proprio prospetto giornaliero sulle movimentazioni e sui saldi del precedente giorno lavorativo dell'Eurosistema
Entro le ore 10	La DCF della BCE è tenuta a fornire il prospetto giornaliero sulle movimentazioni e sui saldi della BCE del precedente giorno lavorativo dell'Eurosistema
Dopo le ore 10	La DCF della BCE è tenuta a: <ul style="list-style-type: none"> <li>— trasferire i dati pervenuti dalle BCN e il prospetto giornaliero sulle movimentazioni e sui saldi della BCE all'applicazione di rendicontazione contabile della BCE</li> <li>— produrre il prospetto giornaliero sulle movimentazioni e sui saldi del SEBC</li> <li>— verificare la coerenza dei prospetti in argomento del SEBC e ad adottare, se necessario i provvedimenti opportuni</li> <li>— raffrontare per fini di «riconciliazione» le attività/passività interne all'Eurosistema della situazione contabile giornaliera con il prospetto giornaliero sulle movimentazioni e sui saldi (cfr. riquadro 1)</li> </ul>
Entro le ore 17	La procedura di «riconciliazione» è ultimata e il prospetto giornaliero sulle movimentazioni e sui saldi del SEBC è inviato (via ENSD o CebaMail) alle BCN sia degli Stati membri partecipanti che di quelli non partecipanti

<sup>(1)</sup> In caso di festività, si applica l'articolo 23.

## ALLEGATO VI

## SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA SETTIMANALE DELL'EUROSISTEMA: SCHEMA DA USARE PER LA PUBBLICAZIONE DOPO LA FINE DEL TRIMESTRE

(in milioni di euro)

Attivo	Saldo al	Differenza rispetto all'ultima settimana, dovuta a operazioni/rivalutazioni	Passivo	Saldo al	Differenza rispetto all'ultima settimana, dovuta a operazioni/rivalutazioni
1. Oro e crediti in oro			1. Banconote in circolazione		
2. Crediti denominati in valuta estera verso non residenti nell'area dell'euro			2. Passività denominate in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro connesse a operazioni di politica monetaria		
2.1. Crediti verso il FMI			2.1. Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)		
2.2. Conti presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero			2.2. Depositi overnight		
3. Crediti denominati in valuta estera verso residenti nell'area dell'euro			2.3. Depositi a tempo determinato		
4. Crediti denominati in euro verso non residenti nell'area dell'euro			2.4. Operazioni temporanee di fine-tuning		
4.1. Conti presso banche, investimenti in titoli e prestiti			2.5. Depositi connessi a richieste di margini		
4.2. Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II			3. Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro		
5. Rifinanziamento denominato in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connesso a operazioni di politica monetaria			4. Certificati di debito emessi		
5.1. Operazioni di rifinanziamento principali			5. Passività denominate in euro verso altri residenti nell'area dell'euro		
5.2. Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine			5.1. Passività verso le amministrazioni pubbliche		
5.3. Operazioni temporanee di fine-tuning			5.2. Altre passività		
5.4. Operazioni temporanee di tipo strutturale			6. Passività denominate in euro verso non residenti nell'area dell'euro		
5.5. Operazioni di rifinanziamento marginale			7. Passività denominate in valuta estera verso residenti nell'area dell'euro		
5.6. Crediti connessi a richieste di margini			8. Passività denominate in valuta estera verso non residenti nell'area dell'euro		

(in milioni di euro)

Attivo	Saldo al	Differenza rispetto all'ultima settimana, dovuta a operazioni/rivalutazioni	Passivo	Saldo al	Differenza rispetto all'ultima settimana, dovuta a operazioni/rivalutazioni
6. Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro			8.1. Depositi, conti diversi e altre passività		
7. Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro			8.2. Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II		
8. Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche			9. Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI		
9. Altre attività			10. Altre passività		
			11. Conti di rivalutazione		
			12. Capitale e riserve		
Totale attivo			Totale passivo		

L'eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.

## ALLEGATO VII

## SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA SETTIMANALE DELL'EUROSISTEMA: SCHEMA DA USARE PER LA PUBBLICAZIONE DURANTE IL TRIMESTRE

(in milioni di euro)

Attivo	Saldo al	Differenza rispetto all'ultima settimana, dovuta a operazioni	Passivo	Saldo al	Differenza rispetto all'ultima settimana, dovuta a operazioni
1. Oro e crediti in oro			1. Banconote in circolazione		
2. Crediti denominati in valuta estera verso non residenti nell'area dell'euro			2. Passività denominate in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro connesse a operazioni di politica monetaria		
2.1. Crediti verso il FMI			2.1. Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)		
2.2. Conti presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero			2.2. Depositi overnight		
3. Crediti denominati in valuta estera verso residenti nell'area dell'euro			2.3. Depositi a tempo determinato		
4. Crediti denominati in euro verso non residenti nell'area dell'euro			2.4. Operazioni temporanee di fine-tuning		
4.1. Conti presso banche, investimenti in titoli e prestiti			2.5. Depositi connessi a richieste di margini		
4.2. Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II			3. Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro		
5. Rifi naziamento denominato in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connesso a operazioni di politica monetaria			4. Certificato di debito emessi		
5.1. Operazioni di rifi naziamento principali			5. Passività denominate in euro verso altri residenti nell'area dell'euro		
5.2. Operazioni di rifi naziamento a più lungo termine			5.1. Passività verso le amministrazioni pubbliche		
5.3. Operazioni temporanee di fine-tuning			5.2. Altre passività		
5.4. Operazioni temporanee di tipo strutturale			6. Passività denominate in euro verso non residenti nell'area dell'euro		
5.5. Operazioni di rifi naziamento marginale			7. Passività denominate in valuta estera verso residenti nell'area dell'euro		
5.6. Crediti connessi a richieste di margini			8. Passività denominate in valuta estera verso non residenti nell'area dell'euro		

(in milioni di euro)

Attivo	Saldo al	Differenza rispetto all'ultima settimana, dovuta a operazioni	Passivo	Saldo al	Differenza rispetto all'ultima settimana, dovuta a operazioni
6. Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro			8.1. Depositi, saldi e altre passività		
7. Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro			8.2. Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II		
8. Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche			9. Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI		
9. Altre attività			10. Altre passività		
			11. Conti di rivalutazione		
			12. Capitale e riserve		
Totale attivo			Totale passivo		

L'eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.

## ALLEGATO VIII

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ANNUALE DELL'EUROSISTEMA

(in milioni di euro)

Attivo	Esercizio di riferim.	Esercizio precedente	Passivo	Esercizio di riferim.	Esercizio precedente
1. Oro e crediti in oro			1. Banconote in circolazione		
2. Crediti denominati in valuta estera verso non residenti nell'area dell'euro			2. Passività denominate in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro connesse a operazioni di politica monetaria		
2.1. Crediti verso il FMI			2.1. Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)		
2.2. Conti presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero			2.2. Depositi overnight		
3. Crediti denominati in valuta estera verso residenti nell'area dell'euro			2.3. Depositi a tempo determinato		
4. Crediti denominati in euro verso non residenti nell'area dell'euro			2.4. Operazioni temporanee di fine-tuning		
4.1. Conti presso banche, investimenti in titoli e prestiti			2.5. Depositi connessi a richieste di margini		
4.2. Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II			3. Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro		
5. Rifinanziamento denominato in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connesso a operazioni di politica monetaria			4. Certificati di debito emessi		
5.1. Operazioni di rifinanziamento principali			5. Passività denominate in euro verso altri residenti nell'area dell'euro		
5.2. Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine			5.1. Passività verso le amministrazioni pubbliche		
5.3. Operazioni temporanee di fine-tuning			5.2. Altre passività		
5.4. Operazioni temporanee di tipo strutturale			6. Passività denominate in euro verso non residenti nell'area dell'euro		
5.5. Operazioni di rifinanziamento marginale			7. Passività denominate in valuta estera verso residenti nell'area dell'euro		
5.6. Crediti connessi a richieste di margini			8. Passività denominate in valuta estera verso non residenti nell'area dell'euro		

(in milioni di euro)

Attivo	Esercizio di riferim.	Esercizio precedente	Passivo	Esercizio di riferim.	Esercizio precedente
6. Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro			8.1. Depositi, conti diversi e altre passività		
7. Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro			8.2. Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II		
8. Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche			9. Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI		
9. Altre attività			10. Altre passività		
			11. Conti di rivalutazione		
			12. Capitale e riserve		
Totale attivo			Totale passivo		

L'eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.

## ALLEGATO IX

## STATO PATRIMONIALE ANNUALE DI UNA BANCA CENTRALE

(milioni di euro) <sup>(1)</sup>

Attivo	Esercizio di riferim.	Esercizio precedente	Passivo	Esercizio di riferim.	Esercizio precedente
1. Oro e crediti in oro			1. Banconote in circolazione		
2. Crediti denominati in valuta estera verso non residenti nell'area dell'euro			2. Passività denominate in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro connesse a operazioni di politica monetaria		
2.1. Crediti verso il FMI			2.1. Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)		
2.2. Conti presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero			2.2. Depositi overnight		
3. Crediti denominati in valuta estera verso residenti nell'area dell'euro			2.3. Depositi a tempo determinato		
4. Crediti denominati in euro verso non residenti nell'area dell'euro			2.4. Operazioni temporanee di fine-tuning		
4.1. Conti presso banche, investimenti in titoli e prestiti			2.5. Depositi connessi a richieste di margini		
4.2. Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II			3. Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro		
5. Rifinanziamento denominato in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connesso a operazioni di politica monetaria			4. Certificati di debito emessi		
5.1. Operazioni di rifinanziamento principali			5. Passività denominate in euro verso altri residenti nell'area dell'euro		
5.2. Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine			5.1. Passività verso le amministrazioni pubbliche		
5.3. Operazioni temporanee di fine-tuning			5.2. Altre passività		
5.4. Operazioni temporanee di tipo strutturale			6. Passività denominate in euro verso non residenti nell'area dell'euro		
5.5. Operazioni di rifinanziamento marginale			7. Passività denominate in valuta estera verso residenti nell'area dell'euro		
5.6. Crediti connessi a richieste di margini			8. Passività denominate in valuta estera verso non residenti nell'area dell'euro		
6. Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro			8.1. Depositi, conti diversi e altre passività		
7. Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro			8.2. Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II		
8. Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche			9. Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI		

(milioni di euro) <sup>(1)</sup>

Attivo	Esercizio di riferim.	Esercizio precedente	Passivo	Esercizio di riferim.	Esercizio precedente
9. Crediti interni all'Eurosistema			10. Passività interne all'Eurosistema		
9.1. Partecipazione al capitale della BCE			10.1. Passività equivalenti al trasferimento di riserve estere		
9.2. Crediti equivalenti al trasferimento di riserve estere			10.2. Passività connesse agli effetti cambiari a fronte dell'emissione di certificati di debito della BCE		
9.3. Crediti connessi agli effetti cambiari a fronte dell'emissione di certificati di debito della BCE			10.3. Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)		
9.4. Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)			11. Partite in corso di regolamento		
10. Partite in corso di regolamento			12. Altre passività		
11. Altre attività			12.1. Differenze di rivalutazione su strumenti «fuori bilancio»		
11.1. Monete metalliche dell'area dell'euro			12.2. Ratei e risconti passivi		
11.2. Immobilizzazioni materiali e immateriali			12.3. Varie		
11.3. Altre attività finanziarie			13. Fondi di accantonamento		
11.4. Differenze di rivalutazione su strumenti «fuori bilancio»			14. Conti di rivalutazione		
11.5. Ratei e risconti attivi			15. Capitale e riserve		
11.6. Varie			15.1. Capitale		
12. Perdita dell'esercizio			15.2. Riserve		
			16. Utile dell'esercizio		
Totale attivo			Totale passivo		

(<sup>1</sup>) Le banche centrali in alternativa possono pubblicare degli importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in maniera diversa.

## ALLEGATO X

CONTO ECONOMICO PUBBLICATO DI UNA BANCA CENTRALE <sup>(1)</sup>(milioni di euro) <sup>(2)</sup>

Conto economico per l'esercizio che termina il 31 dicembre ...		Esercizio di riferimento	Esercizio precedente
1.1.	Interessi attivi		
1.2.	Interessi passivi		
1.	Interessi attivi netti		
2.1.	Utili e perdite realizzati rivenienti da operazioni finanziarie		
2.2.	Svalutazione di attività e di posizioni finanziarie		
2.3.	Accantonamenti ai/utilizzi dei fondi per rischi di cambio e di prezzo		
2.	Risultato netto di operazioni finanziarie, svalutazioni e accantonamenti ai/utilizzi dei fondi rischi		
3.1.	Provvigioni e commissioni attive		
3.2.	Provvigioni e commissioni passive		
3.	Proventi netti da provvigioni e commissioni		
4.	Proventi da azioni e partecipazioni		
5.	Risultato netto della redistribuzione del reddito monetario		
6.	Altri proventi		
<b>Proventi totali netti</b>			
7.	Spese per il personale <sup>(3)</sup>		
8.	Spese di amministrazione <sup>(3)</sup>		
9.	Ammortamento di immobilizzazioni materiali e immateriali		
10.	Servizi di produzione di banconote <sup>(4)</sup>		
11.	Altri oneri		
12.	Imposte e altri oneri fiscali sul reddito		
<b>Perdita/utile dell'esercizio</b>			

<sup>(1)</sup> Il conto economico della BCE segue uno schema leggermente differente, cfr. l'allegato IV della decisione BCE/2000/16 (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Le banche centrali in alternativa possono pubblicare degli importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in maniera diversa.

<sup>(3)</sup> Compresi gli accantonamenti amministrativi.

<sup>(4)</sup> Questa voce è impiegata nel caso di produzione esterna di banconote (per il costo dei servizi forniti da imprese esterne che producono banconote per conto delle banche centrali). Si raccomanda che i costi sopportati in connessione con l'emissione sia di banconote nazionali che di banconote in euro siano appostati al conto economico come sono fatturati.